

Progetto: Risobiosystems - Progetto di ricerca, sviluppo e trasferimento a sostegno della risicoltura biologica - D.M. n. 67374 del 27/09/2018 contributi per progetti ricerca in agricoltura biologica MIPAAF.

Durata progetto: 36 mesi, 2017-2019

Analisi del sistema di controllo e certificazione del riso biologico

Linee guida per l'armonizzazione delle procedure di certificazioni

Prodotto finale di progetto: 3.A. Documento di analisi del sistema di controllo e certificazione

3.B. Linee guida per l'armonizzazione delle procedure di certificazioni

Contatti: CREA-CI, sede di Vercelli

Ss 11 per Torino km 2,5

13100-Vercelli

++39-0161-391134/48



Autori: CREA – Centro di Ricerca Politiche e Bio-economia

Il gruppo di lavoro del progetto è composto da: Patrizia Borsotto (Responsabile), Ilaria Borri, Roberto Cagliero, Rita Iacono, Francesco Licciardo, Giovanni Dara Guccione, Alessandra Vaccaro, Stefania Facciuoli Celea.

La redazione dei singoli capitoli è a cura di:

Patrizia Borsotto ha curato il volume e ha redatto l'Introduzione, i paragrafi 3.1, e ha collaborato ai capitoli 4, 5 e Appendice III

Giovanni Dara Guccione ha curato il capitolo 2 e ha collaborato ai capitoli 4, 5 e Appendice III

Alessandra Vaccaro ha redatto i paragrafi 1.1. e 1.2 del capitolo 1 e le Appendici I e II, e ha collaborato ai capitoli 4, 5 e Appendice III

Ilaria Borri ha curato i paragrafi 1.3 e 3.2.1 e ha collaborato ai capitoli 4, 5 e Appendice III

Rita Iacono ha curato il paragrafo 3.2.2 e ha collaborato ai capitoli 4, 5 e Appendice III

Marco Vassallo ha curato il paragrafo *L'analisi automatica dei testi* in Appendice III

Stefania Facciuoli Celea ha curato l'editing e ha fornito il supporto tecnico.

Ringraziamenti:

SI RINGRAZIANO PER LA DISPONIBILITÀ: REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AGRICOLTURA (GIANFRANCO LATINO E CARLO MASANTE); REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AGRICOLTURA (CARLO MASANTE); REGIONE LOMBARDIA – DIREZIONE AGRICOLTURA (PAOLO CLARÀ E LAURA RONCHI); ICQRF: NICOLA COSENTINO E LUCIANO FIORENTINO; CARABINIERI PER LA TUTELA AGROALIMENTARE; ASS.O.CERT.BIO; FEDERBIO - LEONARDO PUGLIESE

SI RINGRAZIANO INOLTRE TUTTI I PARTNER DEL PROGETTO RISOBIO SYSTEMS, E IN PARTICOLARE IL DOTT. STEFANO MONACO, PER LA LETTURA CRITICA E PROPOSITIVA.

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE AL DOTT. AGRONOMO AURELIO DEL VECCHIO.

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 22 OTTOBRE 2020

Contatti: CREA-CI, sede di Vercelli

Ss 11 per Torino km 2,5

13100-Vercelli

++39-0161-391134/48



Contatti: CREA-CI, sede di Vercelli

Ss 11 per Torino km 2,5

13100-Vercelli

++39-0161-391134/48



Sommario

Introduzione.....	1
1. Quadro di riferimento normativo	3
1.1. La normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica.....	3
1.2. Normativa italiana di riferimento in materia di controlli e vigilanza	11
1.3. Disposizioni tecniche nazionali per la certificazione del riso biologico	15
2. Il sistema di controllo e vigilanza nel settore della produzione biologica	19
2.1. L'attività di controllo svolta dagli organismi indipendenti: analisi della procedura	19
2.2. L'attività di vigilanza.....	28
3. Analisi dei sistemi di controllo e vigilanza per la certificazione biologica del riso	31
3.1. La procedura di controllo di risicoltori biologici.....	31
Box 1 L'Associazione Nazionale Organismi di Controllo e Certificazione del Biologico	34
3.2. L'attività di vigilanza sul riso biologico svolta a livello regionale	36
3.2.1. Piemonte.....	37
3.2.2. Lombardia	39
4. Lettura critica del sistema di certificazione e vigilanza	42
4.1. Punti principali e criticità proprie dal sistema di controllo e vigilanza	42
4.2. Punti principali e criticità proprie delle ispezioni	43
5. Spunti di riflessione per la stesura di linee guida per l'armonizzazione delle procedure di certificazioni.....	45
Appendice I - La normativa comunitaria relativa all'agricoltura biologica	51
Appendice II - Norme comunitarie e nazionali per la produzione biologica.....	59
Appendice III - L'analisi qualitativa	64
I risultati del focus group.....	65

Contatti: CREA-CI, sede di Vercelli

Ss 11 per Torino km 2,5

13100-Vercelli

++39-0161-391134/48



Analisi automatica dei testi	69
Riferimenti bibliografici	76

Contatti: CREA-CI, sede di Vercelli

Ss 11 per Torino km 2,5

13100-Vercelli

++39-0161-391134/48



Introduzione

Le produzioni ottenute con il metodo biologico si stanno sempre più sviluppando e diffondendo sul mercato agroalimentare. La superficie destinata alla coltivazione di riso biologico in Italia ammonta a 12.672 ettari a cui si devono sommare le superfici in conversione pari a 5.160 ettari, per un totale di 17.832 ettari (SINAB, 2019) facendo registrare un incremento del 15,7% rispetto all'anno precedente. Lombardia e Piemonte detengono il 98% delle superfici investite a riso biologico che presenta, tuttavia, varie criticità di ordine ambientale, economico e agronomico nonché punti di debolezza del sistema di certificazione.

Nel 2018, in Italia il riso biologico è stato importato da Pakistan (9.633 tonnellate), India (5.395 tonnellate), Turchia (3.460 tonnellate), Thailandia (3.149 tonnellate), Cambogia (1.701 t) e, in quantità trascurabili, da altri Paesi, per un totale di 23.877,69 tonnellate (SINAB, 2019) con un incremento di 2.000 tonnellate circa rispetto al 2017.

La prospettiva di ricavi interessanti generati da questo mercato è un incentivo per azioni che possono causare concorrenza sleale a discapito di aziende virtuose e danni ai diritti dei consumatori, se non vere e proprie truffe. Proprio negli ultimi anni l'esigenza di un sistema di controlli sempre più stringente si è fatto avanti anche in seguito al verificarsi di frodi che hanno minacciato la credibilità di quanti producono e commercializzano secondo i dettami della produzione biologica.

Considerando l'importanza del sistema dei controlli per tale comparto, il MiPAAF ha avviato tramite il progetto Risobiosystems, un approfondimento sul tema controlli e vigilanza per la produzione di riso biologico. Si tratta di un lavoro che intende porsi come strumento conoscitivo sull'organizzazione del sistema dei controlli e di certificazione nel settore biologico e in particolare della produzione nazionale di riso. Il seguente documento di analisi, dunque, può offrire un valido supporto al decisore politico sui temi dell'efficienza del sistema di controllo e vigilanza fornendo utili spunti di riflessione.

Il presente elaborato raccoglie i risultati dell'attività svolta; la struttura del rapporto è la seguente:

- nel primo capitolo è riportata una rilettura della **normativa** comunitaria relativa alle produzioni biologiche della normativa italiana in materia di controlli e vigilanza e un approfondimento su quella regionale specifica per il settore risicolo;
- nel secondo capitolo viene fatta una descrizione dettagliata del **sistema di controllo e vigilanza** per il biologico in Italia;

- il terzo capitolo, con riferimento al riso biologico, approfondisce la **procedura di controllo dei risicoltori biologici** e l'attività di vigilanza svolta a livello regionale;
- il quarto capitolo evidenzia le **principali criticità del sistema** proponendo, con i risultati del progetto Risobiosystems, possibili soluzioni;
- in Appendice I è sviluppata una **disamina storica della normativa comunitaria** relativa all'agricoltura biologica;
- in Appendice II sono elencate le **principali norme comunitarie e nazionali** per la produzione biologica;
- nell'Appendice III sono riportati i risultati **dell'analisi qualitativa**, realizzata con il coinvolgimento degli stakeholders del comparto del riso biologico, che ha consentito di comprendere meglio il sistema italiano.

L'attività svolta nell'ambito del progetto Risobiosystems con riferimento all'analisi del sistema di certificazione e vigilanza del riso biologico è stata condotta con un metodo qualitativo; all'analisi desk su materiale bibliografico si è affiancata un'analisi in campo nell'ambito della quale è stato organizzato un focus group e sono state condotte sei interviste in profondità i cui risultati sono riportati in appendice III.

1. Quadro di riferimento normativo

1.1. La normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica

Come schematicamente esemplificato in figura 1, la **prima legge quadro sul biologico** è il **Regolamento (CEE) n. 2092 del 1991**, che per la prima volta ha definito norme condivise a livello comunitario sul metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli, la loro etichettatura e il loro controllo. A questa legge si aggiunge il **Regolamento (CE) n. 1804/99** che estende il riconoscimento del metodo biologico alle **produzioni animali**. Questo primo documento assegna all'agricoltura biologica una **connotazione giuridica prevalentemente di mercato** concentrandosi soprattutto sugli effetti di tali produzioni sugli equilibri tra domanda e offerta di prodotti agricoli (Mauro, 2018). Nella strategia della politica agricola comune, in quel periodo, i prodotti biologici rappresentavano una valida alternativa ai prodotti agricoli convenzionali con positivi effetti sul mercato.

Attualmente il metodo biologico è **disciplinato a livello comunitario dal Regolamento (CE) n. 834/07**, in vigore dal 1° gennaio 2009, che definisce le norme della produzione biologica e dell'etichettatura dei prodotti biologici nelle fasi di produzione, preparazione, commercializzazione e importazione. Con il regolamento di attuazione **reg. (CE) n. 889/08** sono definite le modalità di applicazione e dettagliate le norme tecniche e i criteri di controllo per la produzione agricola, l'allevamento e la preparazione alimentare. Si stabilisce tuttavia la possibilità di definire "**norme di produzione eccezionali**"¹ che consentono di derogare allo standard delle norme di produzione biologica in circostanze particolari e per un periodo di tempo limitato che di fatto si sono protratte nel tempo generando effetti distorsivi sulla credibilità del sistema, sulla fiducia del consumatore, sull'efficacia del controllo nonché sulla concorrenza tra i produttori (Zezza e Abitabile, 2014).

Il **reg. (CE) n. 834/07**, riguardo all'**etichettatura** dei prodotti biologici, ha introdotto l'obbligatorietà del logo UE per i prodotti biologici di origine comunitaria (Eurofoglia) e l'indicazione del luogo di provenienza delle materie prime. Inoltre, stabilisce la possibilità di etichettare come prodotti biologici soltanto gli alimenti contenenti almeno il 95% in peso di ingredienti biologici mentre nel caso di prodotti non biologici è stata autorizzata l'indicazione degli ingredienti biologici nella composizione. Il medesimo regolamento definisce le norme per la **certificazione** dei prodotti biologici (obbligo di accreditamento degli organismi di controllo, valutazione del rischio, controlli annuali, etc.) e, per l'**importazione** di prodotti biologici, prevede

¹ Articolo 22 del regolamento (CE) n. 834/07 e relativo regolamento di attuazione.


che i prodotti provenienti dai Paesi terzi e commercializzati sul mercato comunitario debbano rispettare condizioni identiche o equivalenti a quelle applicabili ai produttori UE. Si rimanda in allegato per la descrizione dei Regolamenti attuativi (reg. CE 1235/08; reg. UE 126/2012; reg UE. 508/2012, reg. UE 442/2014) che dettagliano la valutazione degli OdC e il regime di importazione.

Sulla base della valutazione dell'applicazione del regolamento 834/07, del percorso di consultazione e tenuto conto della Strategia Europa 2020 e del Piano d'azione per il futuro della produzione biologica dell'UE (Zezza e Abitabile, 2014), la Commissione europea nel 2018 emana il terzo regolamento quadro sull'agricoltura biologica, ovvero il **Regolamento UE 2018/848**, con data di entrata in vigore al 1° gennaio 2021².

L'elemento conduttore dei regolamenti quadro del 1991, 2007 e 2018 rimane il metodo di produzione e i suoi principi che non sono mai stati messi in discussione; la sostituzione, nel tempo, del regolamento quadro risponde piuttosto alla necessità, già ravvisata al considerando 39 del regolamento del Consiglio 834/07, di adeguare le norme tecniche e il sistema di certificazione all'evoluzione dinamica del settore (vedi allegato1 per i dettagli sulla normativa comunitaria).

²Nel momento in cui si scrive l'entrata in vigore sarà presumibilmente prorogata al 1° gennaio 2022 così come indicato nel comunicato ufficiale consultabile al link https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1548 . Per risoluzione e testo consolidato: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0263_IT.html#title1

Figura 1 – L'evoluzione della legge quadro europea sull'agricoltura biologica e i principali aggiornamenti dei regolamenti esecutivi e di attuazione



Il **regolamento (UE) 2018/848** interviene in particolare in un contesto caratterizzato, da un lato, dalla forte e continua espansione del settore in continua crescita in termini di superfici, operatori e fatturato, e dall'altro, dall'esigenza di assicurare semplificazione burocratica, accessibilità, regole di concorrenza più eque, ma anche standard più severi e controlli più mirati, per dare credibilità al sistema e fortificare la fiducia dei consumatori (Frascarelli, 2018; Giuca, 2019; Mauro, 2018) e come recita l'art. 1, "...fissa i principi della produzione biologica stabilisce le norme relative alla produzione biologica, alla relativa certificazione e all'uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità, nonché le norme relative ai controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625".

Fatte salve le misure transitorie, con l'abrogazione del regolamento (CE) n. 834/07, il regolamento (UE) 2018/848 introduce alcune novità, sostanzialmente riconducibili ai seguenti elementi che, in misura più o meno diretta, hanno attinenza con il riso (figura 2):

Misure preventive – Viene stabilito l’obbligo per gli operatori di adottare, tra le norme di produzione, preparazione e distribuzione, misure preventive al fine di garantire la conservazione della biodiversità e la qualità del suolo, le misure per la prevenzione e la lotta contro gli organismi nocivi e le malattie e le misure che devono essere adottate per evitare effetti negativi sull’ambiente, sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali.

Misure precauzionali - Viene stabilito l’obbligo per gli operatori di adottare, tra le norme di produzione, preparazione e distribuzione, misure atte a evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica conformemente al regolamento UE 2018/848 e di evitare la commistione di prodotti biologici con prodotti non biologici.

Contaminazioni accidentali – La norma introduce l’obbligo, a carico dell’operatore, di adottare misure di prevenzione in caso di rischio di contaminazione accidentale delle colture biologiche ricorrendo a strumenti di controllo lungo tutta la fase di produzione, e misure atte a garantire la separazione del prodotto, il suo ritiro dal mercato e la pronta informazione alle autorità competenti nei casi di sospetta contaminazione. Si demanda inoltre alle autorità nazionali il controllo di queste misure insieme all’obbligo di inviare annualmente alla Commissione UE e agli altri Stati membri informazioni dettagliate sui casi di contaminazione che riguardano i prodotti biologici.

Ammissibilità delle aziende miste –Il regolamento (UE) 2018/848 conferma l’ammissibilità delle aziende miste (biologica e convenzionale) solo a condizione che le due attività siano chiaramente e realmente separate.

Norme eccezionali di produzione – Continua a vigere il principio di flessibilità alla base delle deroghe limitatamente, però, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/848, a circostanze calamitose determinate da avversità atmosferiche, epizootie, emergenze ambientali, calamità naturali, eventi catastrofici riconosciuti come tali secondo criteri dettati dalla stessa Commissione insieme agli interventi da mettere in atto. Le deroghe, oltre che per un numero limitato di situazioni, possono essere concesse per un tempo limitato e fino a quando sussistano i fattori che impediscono l’avvio o il ripristino della produzione biologica.

Sementi– Uno dei fattori che limitano l’incremento delle produzioni biologiche è l’insufficiente disponibilità di sementi biologiche, un elemento sul quale si sono concentrate particolarmente le deroghe che dovrebbero comunque concludersi entro il 2035, se non eliminate prima, o prorogate oltre qualora la Commissione, al 2028, dovesse registrare sul mercato ancora una carenza di materiali riproduttivi.

Il regolamento (UE) 2018/848 oltre ad autorizzare l'adozione di particolari tipi di sementi in deroga alla legislazione sementiera orizzontale autorizza anche l'uso di "materiale organico eterogeneo" (i cosiddetti miscugli) ovvero altro materiale riproduttivo vegetale a elevato livello di biodiversità genetica, resistente ai parassiti e alle malattie in considerazione delle condizioni locali e adattabile ai bisogni dell'agricoltura biologica e in linea coi principi dell'agroecologia.

Coltivazioni fuori suolo – Il regolamento sancisce l'incompatibilità del metodo biologico per le coltivazioni che non hanno un legame con il suolo, cosiddette fuori suolo, stabilendo pertanto il divieto all'uso di "aiuole demarcate in serra". Per gli Stati membri che hanno autorizzato produzioni fuori suolo con metodo biologico (Svezia, Danimarca, Finlandia) avvalendosi dell'assenza di una norma in materia a livello comunitario, viene prevista una deroga di 10 anni che consente di continuare a produrre ancora per dieci anni esclusivamente i prodotti già riconosciuti entro il 28 giugno 2017.

Controlli - Semplificazione e rafforzamento dei controlli con l'integrazione delle disposizioni del nuovo regolamento (UE) 625/2017 sui controlli ufficiali di alimenti e mangimi, con possibilità di modulare la frequenza dei controlli sulla base dell'analisi del rischio.

Certificati – Si sostituisce la dicitura "documento giustificativo" con l'originaria dicitura "Certificato" individuando le categorie di prodotti che possono essere certificate; vengono stabiliti inoltre i criteri per la definizione, da parte dello Stato membro, dell'esonero dell'obbligo di certificazione.

Certificazione di gruppo - Con l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/848, sulla base di requisiti di tipo economico e di superficie, i piccoli agricoltori potranno accedere alla certificazione di gruppo, attualmente prevista esclusivamente per i produttori dei paesi in via di sviluppo, che semplificherà l'adesione al metodo di produzione biologica riducendone gli oneri di certificazione.

Nuove regole in materia di scambi di prodotti con i Paesi terzi - Al fine di garantire condizioni di parità tra tutti i produttori, il regime di equivalenza per le importazioni da Paesi terzi, viene sostituito dal regime di conformità non consentendo più la vendita nel mercato dell'Unione Europea di prodotti etichettati biologici nei Paesi terzi anche nel caso in cui i disciplinari di produzione adottati prevedano l'utilizzo di materiale fitosanitario o tecniche agronomiche non autorizzate in UE. Con il regime di conformità verranno dunque omologati gli standard di produzione dei prodotti d'importazione, eliminando gli ambiti di "ambiguità" delle transazioni, con maggiori garanzie di qualità e sicurezza alimentare per i consumatori e di leale concorrenza per i produttori. La norma prevede però un periodo transitorio per i primi 5 anni dall'entrata in vigore per consentire agli

organismi di controllo esteri di adattare i propri disciplinari e procedure di controllo al nuovo regolamento. Quest'ultimo, per i primi 4 anni, detta nuove disposizioni in materia di esportazioni: il regime di equivalenza che dovrà essere gestito sulla base di accordi bilaterali, in coerenza con la dimensione internazionale degli scambi di prodotti biologici che, contrariamente a quanto previsto nel reg. (CE) n. 834/07, consentiranno il riconoscimento dell'equivalenza dei prodotti europei nei Paesi terzi agevolando le esportazioni dei prodotti biologici UE verso l'estero.

Trasformazione alimenti biologici - Tra i principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti biologici si esclude la possibilità che gli alimenti biologici contengano, o siano costituiti da nanomateriali ingegnerizzati.

Altre significative misure introdotte dal nuovo regolamento che non riguardano la produzione di riso sono:

Estensione del campo di applicazione – Si introduce all'articolo 2 il riferimento all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per indicare i prodotti dell'agricoltura - compresa acquacoltura e apicoltura – e i prodotti da questi derivati, ai quali si applica il regolamento sul metodo di produzione biologica. Ad essi si aggiungono altri prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/848, non previsti nel vigente regolamento, (sale marino e altri sali, turaccioli di sughero, cotone, lana e pellame, oli essenziali, cera d'api, bozzoli di bachi da seta, preparati erboristici, lieviti e altri prodotti) con la possibilità di estendere ulteriormente il campo di applicazione a nuovi prodotti.

Norme di produzione - Si introducono regole di produzione aggiuntive (ad esempio per cervi e conigli).

Figura 2 – I principali elementi di novità introdotti dal Reg. (UE) 2018/848



Il testo base della nuova normativa sul settore biologico si completerà con l'emanazione delle disposizioni di attuazione. Intanto, con riguardo al tema delle contaminazioni accidentali, si prende atto che non è previsto il ritiro della certificazione dei prodotti che risultino contaminati accidentalmente.

Il tema delle sostanze non ammesse continua quindi a non essere trattato nel processo di armonizzazione delle norme della produzione biologica, lasciando irrisolta, a livello comunitario, la determinazione di livelli di soglia accidentale e procedure uguali al fine della prevenzione e della verificabilità di prodotti biologici con residui accidentali. La regolamentazione delle soglie di contaminazione accidentale (limite massimo) oltre la quale il prodotto non può essere certificato come biologico, continuerà pertanto a essere stabilita a livello di Stato membro. L'Italia, che ha adottato il livello più basso in Europa, (0,01 mg/kg)³, non può impedire la commercializzazione di prodotti biologici intracomunitari che non rispettano il limite italiano, penalizzando quindi la salute dei consumatori, la fiducia nel settore biologico e la leale concorrenza tra i produttori. L'Italia è tra i

³ Soglia introdotta in Italia con DM MiPAAF 309/2011 Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica.

paesi che già da tempo hanno adottato norme più restrittive sui limiti residuali di sostanze non consentite in agricoltura biologica, norme che potranno essere mantenute a tutela dei consumatori. Una contromisura utile a contrastare gli svantaggi di misure più restrittive sui limiti residuali per i produttori italiani potrebbe essere quella di rafforzare e valorizzare la completa tracciabilità dell'origine delle produzioni lungo tutta la filiera in modo da rendere completamente riconoscibile il prodotto biologico italiano, a garanzia di uno standard qualitativo superiore rispetto a quello dei prodotti importati.

Un altro elemento discusso in fase di negoziazione, ma non introdotto nel regolamento approvato, riguarda l'obbligo della completa conversione dell'azienda al metodo produttivo, che avrebbe annullato il rischio di contaminazione accidentale quantomeno all'interno dell'azienda, semplificando gli adempimenti dell'operatore e le attività di controllo nonché riducendo i relativi costi amministrativi.

1.2. Normativa italiana di riferimento in materia di controlli e vigilanza

Il Reg. (CE) n. 834/2007 prevede che i singoli Stati Membri organizzino il sistema di controllo della produzione dei prodotti biologici affidando tale attività ad organismi privati o ad organismi pubblici, o fare ricorso a sistemi misti.

Gli Stati Membri, in attuazione a tale disposizione, hanno organizzato il sistema di controllo seguendo tre differenti tipologie:

- sistema di controllo affidato ad organismi privati, presente in: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, **Italia**, Lettonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Regno Unito;
- sistema di controllo affidato ad autorità pubbliche, presente in: Danimarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Olanda;
- sistema di controllo affidato sia ad autorità pubbliche che ad organismi privati, presente in: Lussemburgo, Malta, Polonia, Spagna.


In Italia l'attività di controllo è affidata agli **Organismi di Controllo** privati (**OdC**), strutture specifiche deputate a verificare la corretta applicazione del metodo biologico.

Nel sistema italiano (figura 3), l'**amministrazione pubblica esplica un'attività di vigilanza sugli organismi** privati deputati al controllo, come avviene anche in altri paesi comunitari. Nello specifico, l'attività di vigilanza viene svolta nei confronti degli OdC dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (**MiPAAF**) attraverso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (**ICQRF**) che opera in sinergia con le **Regioni** e con le **Province autonome** (PP.AA.), per le strutture ricadenti sul territorio di propria competenza, attraverso una verifica periodica del mantenimento dei requisiti di autorizzazione ed esercizio degli stessi organismi⁴ e con il Comando Unità forestali, ambientali, agroalimentari dei carabinieri (**Cutfaa**).

L'attività di vigilanza svolta nei confronti degli OdC mira a verificare direttamente la validità del loro operato ed indirettamente la conduzione aziendale ed il metodo produttivo applicato.

⁴ Con particolare riferimento alla corretta attuazione dei piani di controllo approvati dal MiPAAF.

Figura 3 - Sistema di Certificazione e Vigilanza



Recentemente la normativa italiana in materia di controlli delle produzioni biologiche è stata modificata con l'entrata in vigore, dal 22 marzo 2018, del così detto **decreto controlli** D. lgs 23 febbraio 2018, n. 20. Tale norma, abrogando il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, ha aggiornato le disposizioni normative sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare per il metodo biologico introducendo per la prima volta la relativa disciplina sanzionatoria a carattere amministrativo. Tale decreto riordina e semplifica in un testo unico i principi e le disposizioni normative per l'armonizzazione e la regolazione del sistema dei controlli e di certificazione delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione, importazione dei prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica e la relativa disciplina sanzionatoria.

La nuova normativa ha mantenuto l'architettura del sistema di controllo e vigilanza nel settore della produzione biologica riconfermando pertanto:

- il **MiPAAF**, quale autorità competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali che opera attraverso il Dipartimento dell'**Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)**;
- la delega dell'attività di controllo agli **Organismi di Controllo** ovvero strutture private specifiche deputate a verificare la corretta applicazione del metodo biologico;

- l'attività di vigilanza congiunta esercitata dal **MiPAAF**, per il tramite dell'**ICQRF**; dalle **Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano** nell'ambito proprio territorio di competenza, sugli OdC nonché dal **Comando unità forestali, ambientali e alimentari Carabinieri (Cutfaa)**.

Il decreto controlli è intervenuto nel razionalizzare e nel rendere più efficace l'attività di vigilanza e controllo migliorando il **coordinamento e la collaborazione tra i soggetti** del sistema. Il decreto prevede che i soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere l'attività di vigilanza e controllo sottoscrivano accordi e protocolli d'intesa che definiscano le procedure di condivisione delle informazioni gestite tramite il *Sistema Informativo per il biologico (SIB)* al fine di assicurare il necessario e tempestivo flusso informativo. Tale sistema centralizza i procedimenti amministrativi degli operatori e degli OdC previsti dalla normativa europea per l'attività agricola e l'acquacoltura con metodo biologico, in sostituzione o in collegamento con i preesistenti sistemi regionali.

L'efficacia del sistema di controllo è riconducibile al collegamento del flusso informativo tra il SIB e la *Banca dati di vigilanza (BDV)* che rappresenta la base informativa comune e condivisa attraverso la quale vengono raccolti e resi disponibili alle Autorità competenti i dati dell'attività di vigilanza svolta dagli OdC. In particolare, nella BDV affluiscono i dati e i relativi aggiornamenti provenienti da diverse fonti amministrative concernenti l'anagrafica e l'attività di controllo degli OdC, gli operatori registrati, l'attività di vigilanza svolta dalle Regioni, Province autonome e dall'ICQRF nonché gli esiti dell'attività di sorveglianza svolta da ACCREDIA (il flusso delle informazioni è schematicamente riprodotto in figura 4).

Il provvedimento, agli articoli 8, 10 e 11, introduce per la prima volta nel settore dell'agricoltura biologica un **apparato sanzionatorio a carattere amministrativo** con la previsione di fattispecie illecite a carico dei soggetti operanti all'interno degli OdC autorizzati con incarichi decisionali nonché degli operatori, fatti salvi i casi in cui gli stessi si configurino già come illeciti penali. Con riferimento all'ente certificatore, si rafforza la valenza della sanzione determinando due distinte contestazioni e altrettante distinte sanzioni, a carico dell'OdC e a carico della persona fisica che lo rappresenta, venendo meno in queste fattispecie di illecito il meccanismo di solidarietà ex art. 6, comma 3 della legge n. 689/81 che invece continua a sussistere per le tipologie di illeciti previsti ai commi 2 e 3 dell'art. 8.

Il decreto all'art. 10 prevede disposizioni sanzionatorie in materia di designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti biologici sia a fini commerciali che di pubblicità e di informazione ai consumatori verso "chiunque", ovvero tutti gli operatori della filiera, utilizzi i termini, loghi o immagini relativi alla produzione biologica sia sul prodotto stesso, sia sulla documentazione di


accompagnamento sia tramite ogni forma di comunicazione anche via internet tali da indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti.

Sempre a garanzia di una maggiore tutela del consumatore, con l'art. 11 vengono invece disciplinati i casi di sanzioni a carico delle imprese che operano nell'ambito del settore dell'agricoltura biologica, anche se non più inserito nel sistema di controllo a causa di esclusione o recesso volontario, che in seguito a rilievi accertati e provvedimenti adottati dalle autorità, non provvedano tempestivamente al ritiro della merce o a non comunicare ai propri clienti la soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico. Sanzioni sono previste inoltre nel caso in cui l'operatore impedisca o ostacoli le verifiche dell'OdC autorizzato, o ancora nel caso in cui venga applicato in via definitiva la sospensione della certificazione biologica o il provvedimento di esclusioni dal sistema biologico. La previsione di sanzioni a carico dei soggetti della filiera per le fattispecie previste agli articoli 10 e 11 può rappresentare un deterrente alla truffa. Il decreto controlli infine adotta un provvedimento a garanzia del costante miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei controlli e dell'attività di vigilanza assegnando a tale attività il 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni.

La normativa controlli interviene anche nel rafforzare il concetto di separazione dei rapporti tra OdC e operatore assicurandosi che ci sia una netta separazione di ruoli e interessi tra questi stabilendo anche l'obbligo di rotazione del personale incaricato delle visite ispettive con limite di tre visite consecutive presso lo stesso operatore. Il decreto rafforza la responsabilità dell'OdC nel garantire un'adeguata formazione, aggiornamento ed esperienza del proprio personale fondamentale anche per assicurare un'efficace analisi dei rischi di scambio di prodotti biologici con prodotti convenzionali e valutazione del periodo critico previsti all'Allegato decreto n. 20/2018.

Recentemente la normativa è intervenuta anche per rafforzare i controlli sui prodotti biologici **importati**; in particolare, prima a livello europeo con il Reg. di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione, e successivamente a livello nazionale con il decreto ministeriale n. 8283 del 6 febbraio 2018 a cui ha fatto seguito la circolare attuativa n. 26305 del 10 aprile 2018, è stato istituito l'obbligo dell'utilizzo della piattaforma TRACES (Trade Control and Expert System) per la comunicazione preventiva di arrivo merce attraverso i certificati di ispezione elettronici anche per l'importazione dei prodotti biologici da Paesi terzi. L'informatizzazione del dialogo tra le Amministrazioni che si occupano di controlli coinvolge anche gli importatori sottoposti ad una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica dagli OdC.

Figura 4 - Il flusso di informazioni tra soggetti coinvolti nel controllo e certificazione dei prodotti biologici in Italia



Nel capitolo 2, dopo una breve descrizione delle specifiche competenze delle autorità pubbliche di vigilanza, viene analizzata la disciplina giuridica che regola l'attività di vigilanza e controllo ed i soggetti interessati (autorità di vigilanza, organismi di controllo, aziende biologiche), descrivendo il complesso sistema di vigilanza e di controllo per i prodotti ottenuti con metodo biologico.

1.3. Disposizioni tecniche nazionali per la certificazione del riso biologico

Analizzando gli aspetti specifici legati alla certificazione, il governo italiano ha legiferato sul tema delle **rotazioni**: il D.M. n. 18354 del 27/11/2009, così come modificato dal **D.M. n. 3286 del 05/08/2016**, prevede che "Il riso può succedere a sé stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminose". È importante sottolineare che si tratta di una **deroga** e che dopo gli eventuali tre cicli di riso lo stesso può essere coltivato sullo stesso terreno solo dopo due anni durante i quali si coltiva un'altra specie e almeno in un anno deve trattarsi di una leguminosa⁵. Il D.M. 3757 del 09/04/2020, denominato "Decreto Rotazioni", modifica parte del testo del D.M. 6793 del 18 Luglio 2018, relativamente alla gestione degli avvicendamenti colturali. Per quanto riguarda il riso l'articolo 2 comma 3 lettera a) del D.M. 6793/2018 è così sostituito: "a) i cereali autunno-vernini (tra cui il riso) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli

⁵ Le linee guida di Federbio prevedono che il riso possa succedere a sé stesso solo per 2 anni e non per 3.

colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi". Di fatto viene sostituita la precedente disposizione che prevedeva la possibilità di coltivare il riso per tre anni consecutivi seguiti da due anni di coltivazione di due specie differenti, di cui almeno una leguminosa. Il nuovo provvedimento reintroduce all'art. 2, punti 2 e 3a) del D.M. 6793/2018, il sovescio ed aggiunge il maggese all'interno dell'avvicendamento colturale.

L'Articolo 2 comma 4 del D.M. 6793/2018 è così sostituito: "In tutti i casi di cui ai commi 2 e 3, la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva."

Per quanto concerne l'etichettatura dei prodotti biologici il nuovo Decreto Rotazioni introduce la novità che riguarda la scomparsa dell'obbligo di esplicitare in etichetta il nome o la ragione sociale dell'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente; l'art. 7, comma 3, del Decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 è sostituito: "Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il codice identificativo attribuito dall'Organismo di controllo all'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l'etichettatura. Il codice è preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. ..."

E' anche opportuno precisare che il ciclo di rotazione va verificato nel suo complesso tenendo conto dell'intero ciclo colturale, con una rotazione di almeno 3 colture di specie differenti - non poliennali - di cui una leguminosa e che il decreto **6793 del 18 luglio 2018 all'articolo 8**, inoltre, prevede che i produttori di risone biologico siano obbligati a dichiarare all'Ente Nazionale Risi, nelle denunce rese ai sensi della normativa vigente, in modo distinto, le superfici e le produzioni convenzionali, biologiche e in conversione all'agricoltura biologica e il proprio OdC. Inoltre, i detentori di risone biologico sono obbligati a dichiarare sempre all'Ente Nazionale Risi anche le quantità di risone, riso semigreggio, riso lavorato e rotture di riso distintamente derivanti da produzioni convenzionali, biologiche e in conversione all'agricoltura biologica.

Per quanto riguarda invece la necessità dell'utilizzo di varietà distinte "facilmente distinguibili", previsto dal Reg. (CE) n. 834/2007, che è sempre stato un elemento di criticità nelle **aziende miste**, la comunicazione ministeriale **n. 24915 del 28/03/2017** ha fatto chiarezza precisando che nel caso

di produzione all'interno della stessa azienda di riso sia biologico che convenzionale, è vietata la contemporanea coltivazione di varietà appartenenti allo stesso gruppo merceologico⁶.

Ulteriore elemento di lavoro è legato al fatto che a luglio 2016 la Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica (FederBio) ha redatto e approvato la prima edizione delle “**Linee Guida per il controllo delle principali criticità nella coltivazione di riso biologico**”, che è stata successivamente oggetto di confronto in due incontri a Milano (12 ottobre 2016) e Torino (12 dicembre), con la Regione Piemonte, la Regione Lombardia, l’Ente Nazionale Risi e l’Università di Torino⁷. Sulla base delle modifiche ed integrazioni condivise negli incontri sopraccitati, le Linee Guida sono state aggiornate ed approvate da FederBio in data 29 marzo 2017 e trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole ed a tutte le parti interessate. Successivamente sono poi state adottate sia dalla Regione Piemonte⁸ che dalla Regione Lombardia⁹ come base cui rapportarsi per rendere più omogenea l’attività di controllo effettuata sull’intera filiera risicola.

Nelle suddette linee guida viene stilata una procedura cui riferirsi per le attività di verifica di conformità della coltivazione biologica del riso. Innanzitutto, viene attribuito un valore di rischio all’azienda oggetto di valutazione in base a punteggi applicati relativamente a parametri strutturali e colturali. A seconda del punteggio totale (e quindi alla classificazione di rischio basso, medio o alto) ne consegue la successiva tipologia di pianificazione di controllo annuale. Oltre a ciò, vengono valutati ulteriori elementi che potrebbero concorrere a un innalzamento del rischio come ad esempio la presenza di appezzamenti notevolmente frammentati, azioni che presuppongano un sospetto di avvenuto diserbo, impiego di varietà poco resistenti al brusone, ecc. Viene fornito inoltre un calendario dei campionamenti che illustra su quale tipo di matrice fare i prelievi (terreno, acqua, pianta, ecc.) e in quale epoca effettuarlo. Nell’ipotesi in cui si siano notati segnali che potrebbero far presupporre l’uso di sostanze non ammesse è fatto l’obbligo di procedere a ulteriori campionamenti al fine di confermare o smentire il sospetto.

In una seconda parte del documento sono individuate le principali criticità della coltivazione del riso biologico e per ognuna di esse vengono approfonditi gli eventuali ulteriori elementi di verifica

⁶ La lista delle varietà, raggruppate per gruppo merceologico è stata proposta al Mipaaf, nell’ambito del progetto Risobiosystems dai partner del consorzio.

⁷ Il CREA-CI di Vercelli e il CREA-PB di Torino sono stati invitati e hanno partecipato a questi incontri nell’ambito del progetto Risobiosystems, di cui il presente report è uno dei prodotti.

⁸ Determinazione Dirigenziale 20 aprile 2017, n° 340

⁹ Decreto Dirigente Unità Organizzativa Giunta Regionale 14 dicembre 2018, n° 18817

da effettuare nel corso delle visite in azienda, nel corso dell'analisi documentale e/o l'approfondimento delle risultanze di laboratorio.

2. Il sistema di controllo e vigilanza nel settore della produzione biologica

2.1. L'attività di controllo svolta dagli organismi indipendenti: analisi della procedura

L'attività di controllo a livello nazionale è svolta da organismi indipendenti, che effettuano ispezioni e rilasciano certificazioni nel settore della produzione biologica, conformemente alle disposizioni della normativa comunitaria che regola il settore. Gli OdC nel settore biologico sono soggetti giuridici privati che assolvono a due funzioni pubbliche: **verificano l'idoneità del percorso produttivo** delle aziende che intendono certificarsi come operanti nel settore dell'agricoltura biologica e consentono alle suddette aziende di **utilizzare i marchi** relativi ai prodotti biologici da apporre sulle confezioni e su eventuale materiale pubblicitario.

All'interno degli OdC operano in maniera indipendente:

- la struttura tecnica d'ispezione
- la struttura di certificazione (Commissione di certificazione) che decide in merito all'ammissione degli operatori nel sistema, al rilascio della certificazione e all'irrogazione di misure correttive nei confronti degli operatori.

La normativa nazionale prevede che per svolgere i controlli sulla produzione, preparazione e importazione di prodotti ottenuti secondo i metodi dell'agricoltura biologica, gli OdC debbano ottenere preventivamente il riconoscimento e l'autorizzazione da parte dell'ICQRF del MiPAAF, dimostrando di possedere i requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

Il provvedimento di autorizzazione degli OdC può sintetizzarsi nelle seguenti fasi:

- presentazione, da parte degli OdC interessati ad essere autorizzati, dell'istanza di riconoscimento all'ICQRF;
- valutazione, ad opera dell'ICQRF, della documentazione e della conformità alla normativa specifica, comunitaria e nazionale, comprensiva dell'atto costitutivo e statuto dell'OdC, manuale della qualità, organigramma, procedure ed istruzioni operative documentate, organigramma nominale comprensivo dell'elenco del personale della struttura, compreso il Comitato di certificazione;
- emanazione da parte dell'ICQRF del decreto di autorizzazione a svolgere l'attività di controllo su tutto il territorio nazionale. La procedura descritta ha esito positivo soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste dal Reg. (CE) n. 882/2004, che riguardano in particolare:
 - accreditamento preliminare dell'OdC presso l'organismo nazionale di accreditamento "ACCREDIA" ai sensi della norma ISO/IEC 17065:2012;

- verifica che l'OdC: possieda l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per espletare i compiti che gli sono stati delegati; disponga di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto; sia imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti che gli sono stati delegati e pertanto non devono intrattenere alcun tipo di rapporto commerciale, di consulenza/formazione con le aziende certificate.

Al termine della fase istruttoria compiuta dall'ICQRF con esito positivo viene rilasciato all'OdC l'autorizzazione a svolgere attività di controllo nel settore dell'agricoltura biologica.

Successivamente, gli OdC sono sottoposti alla vigilanza congiunta del MiPAAF, delle Regioni e delle Province Autonome - per le strutture situate nel territorio di propria competenza – che effettuano il costante monitoraggio dei requisiti soggettivi e dell'attività svolta. Le strutture di controllo autorizzate operanti nel 2019 sull'intero territorio nazionale sono diciassette e inoltre sono attivi nella provincia di Bolzano due organismi di derivazione tedesca (tabella 1).

Tabella 1 – Elenco degli Organismi di controllo autorizzati

Elenco Organismi di Controllo autorizzati per le produzioni biologiche		
1	IT-BIO-002	CODEX srl
2	IT-BIO-004	Suolo e Salute srl
3	IT-BIO-005	BIOS srl
4	IT-BIO-006	ICEA
5	IT-BIO-007	Bioagricert srl unipersonale
6	IT-BIO-008	Ecograppo Italia srl
7	IT-BIO-009	CCPB srl
8	IT-BIO-012	SIDEL SPA
9	IT-BIO-013	ABCERT srl
10	IT-BIO-014	Q Certificazioni srl
11	IT-BIO-015	Valoritalia srl
12	IT-BIO-016	SIQURIA S.p.A.
13	IT-BIO-017	CEVIQ srl
14	IT-BIO-018	Agroqualità S.p.A.
15	IT-BIO-019	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop
16	IT-BIO-020	Dipartimento di Qualità Agroalimentare srl
17	IT-BIO-021	CSQA CERTIFICAZIONI srl
Elenco Organismi di Controllo autorizzati per le produzioni biologiche nella sola provincia di Bolzano		
1	ITBIO001BZ	Kontrollservice BIKO Tirol
2	ITBIO003BZ	QC&I GmbH

Fonte: MiPAAF (elenco aggiornato al 16 ottobre 2019)

ACCREDIA è l'unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento. Con la creazione di ACCREDIA nel 2009, l'Italia attua il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008 (entrato in vigore il 1° gennaio 2010), in merito a norme riguardanti l'accREDITAMENTO e la vigilanza del mercato dell'UE. L'Ente nazionale è responsabile per l'accREDITAMENTO in conformità agli standard internazionali della serie ISO 17000 e alla serie armonizzata delle norme europee EN 45000, e per la redazione e l'aggiornamento del Regolamento Tecnico 16 (RT-16)12. ACCREDIA valuta le abilità tecniche e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità degli OdC, al fine di verificare il valore e l'attendibilità delle certificazioni obbligatorie e volontarie emesse.

L'accREDITAMENTO ha l'obiettivo di tutelare l'interesse dei consumatori finali, degli operatori coinvolti nella filiera e della pubblica Amministrazione, per assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti certificati.

Nella fase di accREDITAMENTO devono essere rispettati i seguenti principi:

- imparzialità: rappresentanza di tutte le parti interessate all'interno dell'organismo/laboratorio;
- indipendenza: gli auditor (responsabili dei documenti di valutazione indipendente annuali) e i comitati preposti al rilascio della certificazione/rapporto garantiscono l'assenza di conflitti di interesse con l'organizzazione da certificare;
- correttezza: le norme europee vietano la prestazione di consulenze sia direttamente che attraverso società collegate;
- competenza: l'accREDITAMENTO attesta in primo luogo che il personale addetto all'attività di verifica sia culturalmente, tecnicamente e professionalmente qualificato.

L'accREDITAMENTO garantisce che i rapporti di prova e d'ispezione e le certificazioni (di sistema, di prodotto e personale) che riportano l'indicazione ACCREDIA siano rilasciati nel rispetto dei requisiti internazionali in materia di valutazione della conformità, svolgendo una costante azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori responsabili.

Le attività di ACCREDIA sono articolate e condotte in quattro Dipartimenti: certificazione e ispezione, laboratori di prova, laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti, laboratori di taratura.

Conseguita l'autorizzazione, gli OdC sono tenuti a presentare annualmente e preventivamente, al MiPAAF e alle Regioni in cui operano, le seguenti comunicazioni:

- entro il 31 gennaio, l'**elenco degli operatori** controllati nell'anno precedente;
- entro il 31 marzo, l'**attività di controllo svolta** nell'anno precedente;
- entro il 30 novembre, il **piano di controllo annuale**, indicando le modalità e le tempistiche dei controlli sugli operatori.

Quest'ultimo consiste in una pianificazione dei controlli, relativo alle modalità e alle tempistiche di ogni fase di processo che gli OdC intendano effettuare nei confronti delle aziende controllate.

Le tipologie di controllo si possono raggruppare sinteticamente nelle seguenti categorie: documentale, ispettivo e analitico sul prodotto. L'OdC deve redigere il Piano annuale attraverso l'analisi e la valutazione dei **rischi** riguardanti le non conformità associate agli operatori, agendo sulle verifiche ispettive relative all'operatore e sulle ispezioni dei prodotti. L'analisi del rischio è funzionale al programma di attuazione delle visite ispettive e al numero di prove analitiche da eseguire.

La **frequenza dei controlli** è programmata sulla base di **un'analisi dei rischi**, garantendo, come previsto dalla normativa, almeno una verifica completa annuale ed eventuali verifiche straordinarie, di norma non annunciate. Inoltre, la frequenza viene determinata tenendo conto della dimensione delle imprese interessate, dalla posizione da esse occupata all'interno della catena commerciale e dai risultati relativi ai controlli precedenti. In base a tali parametri gli operatori sono suddivisi in tre classi corrispondenti ai livelli di rischio alto, medio e basso.

Gli OdC sono tenuti a comunicare annualmente i risultati dei controlli all'autorità competente (Regione e Province autonome) e, comunque, ogniqualvolta quest'ultima ne faccia richiesta. Gli OdC trasmettono ad ACCREDIA un **rapporto di verifica** contenente le informazioni rilevate (non conformità, osservazioni) a conclusione di ogni visita effettuata presso gli operatori.

ACCREDIA, attraverso un database contenente tutti i rilievi effettuati, accessibile da parte di tutti gli Organismi accreditati e delle Autorità Competenti, garantisce la trasparenza e il flusso di informazioni tra i soggetti coinvolti.

I rilievi sono classificati in relazione alla gravità associata all'evento osservato dagli OdC. A ciascuno di essi viene attribuito un giudizio di non conformità oppure si evidenzia la necessità di eventuali ulteriori verifiche. Con il termine **non conformità**¹⁰ si indica una condizione di mancato

¹⁰ Prot. 18096 del 26 settembre 2014 - Individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli Organismi di controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione biologica a seguito dell'accertamento di non conformità, in attuazione dell'art. 7 del Decreto 20 dicembre 2013 n. 15962.

soddisfacimento dei requisiti della normativa di riferimento, che può essere causata da azioni volontariamente compiute dagli operatori, da negligenze, o da azioni indipendenti da responsabilità specifiche. Secondo la capacità di compromettere l' idoneità del processo produttivo, sono previste due tipologie diverse di non conformità, l' irregolarità e l' infrazione, cui corrispondono adeguate sanzioni.

L'irregolarità è costituita dall' inosservanza di aspetti fondamentali del processo di produzione, del sistema di auto-controllo, dell' applicazione delle norme e della gestione della documentazione aziendale, non protratta nel tempo e non caratterizzata da artifici, raggiri, occultamenti e/o mezzi fraudolenti. L' inadempienza, che non pregiudica l' affidabilità complessiva, rappresenta un' irregolarità del processo di produzione e del sistema di auto-controllo sul metodo di produzione, e le stesse irregolarità sono suddivise in lievi ed importanti.

L'infrazione, invece, corrisponde all' irregolarità prolungata nel tempo e/o caratterizzata da artifici, raggiri, occultamenti e/o mezzi fraudolenti. Rappresenta inoltre infrazione anche l' inadempienza che pregiudica l' affidabilità complessiva del processo di produzione e del sistema di auto-controllo sul metodo di produzione e anch' essa può essere lieve o importante.

Le non conformità possono essere riferite alla documentazione o agli stessi processi produttivi e possono riguardare la mancata applicazione della normativa o il mancato assoggettamento a una sanzione ricevuta o alle azioni correttive richieste. In caso di reiterazione delle non conformità, si ha un aggravio della posizione dell' operatore; questo meccanismo decade dopo un periodo di 24 mesi per le irregolarità e di 36 mesi per le infrazioni.

Ogni informazione rilevata durante l' attività di controllo e facente parte della categoria delle non conformità è classificata secondo la sua gravità, e ad essa viene assegnata una sanzione appropriata. Fondamentale risulta l' utilizzo da parte degli OdC di processi standardizzati di analisi e gestione del lavoro, definiti da ACCREDIA, a garanzia dell' imparzialità d' azione nei confronti degli operatori controllati e degli altri OdC.

Il metodo definito da ACCREDIA si basa sulla diretta corrispondenza tra le categorie di non conformità e le sanzioni corrispondenti, attraverso la creazione e la revisione annuale di tabelle indicanti le non conformità e le relative azioni correttive da applicare. Qualora, durante l' attività di controllo, siano rilevate non conformità rispetto a quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale, gli OdC, provvedendo a darne comunicazione al MiPAAF, possono prendere provvedimenti a carico dell' operatore, per irregolarità e mancato rispetto degli aspetti formali della

documentazione prevista dalla normativa in materia di agricoltura biologica, nonché per la mancata applicazione di alcune disposizioni della normativa specifica.

In base alla gravità delle non conformità accertate, l'OdC può applicare i seguenti provvedimenti:

- **richiamo e diffida:** consistono in un invito all'operatore a risolvere la non conformità rilevata che è lieve e attiene soprattutto alla gestione della documentazione;
- **soppressione delle indicazioni biologiche** (per lotto o partita di prodotto): consiste nel divieto per l'operatore di riportare nelle etichette e nella documentazione riguardante i prodotti interessati, le indicazioni relative al metodo dell'agricoltura biologica in relazione alla partita o all'intera produzione;
- **sospensione della certificazione:** prevede il ritiro temporaneo della certificazione di conformità al metodo dell'agricoltura biologica, impedendo di fatto la commercializzazione dei prodotti con riferimento al metodo dell'agricoltura biologica. Può riguardare una o più aree di lavorazione o a un'intera azienda;
- **esclusione dell'operatore:** si ha in caso di infrazione grave, tale da compromettere l'affidabilità dell'operatore (es. reiterazione dei comportamenti che hanno richiesto l'emanazione del provvedimento di sospensione).

Sono sottoposti al controllo da parte degli OdC, gli operatori che producono, trasformano, importano, esportano e/o distribuiscono i prodotti che rientrano nella filiera del prodotto certificato biologico.

I controlli mirano a:

- ricercare l'uso di prodotti non ammessi;
- verificare la conformità delle tecniche di produzione;
- prevenire o dimostrare eventuali contaminazioni accidentali;
- prelevare campioni, in presenza di sospette violazioni, da fare analizzare in laboratorio accreditato alla norma volontaria UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000 per le specifiche tipologie di prova richieste (ai sensi dei Reg. (CE) 834/2007 e 889/2008 le analisi sono obbligatorie qualora si sospetti l'uso di prodotti non autorizzati).

Il controllo delle attività svolte da un operatore deve essere effettuato da un unico OdC per favorire la gestione delle informazioni e facilitare lo svolgimento delle attività di controllo.

In caso di passaggio a diverso OdC, quello prescelto dall'operatore ha l'obbligo di chiedere all'OdC precedente una dichiarazione liberatoria sull'idoneità aziendale, contenente le informazioni minime

individuate nel documento giustificativo oltre alla documentazione inerente all'operatore e relativa all'attività di vigilanza e controllo. Fino alla data di rilascio della dichiarazione liberatoria, il nuovo OdC non può emettere alcun documento riguardante l'operatore, le sue attività e i suoi prodotti che attestino il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea. Tuttavia, l'OdC è tenuto alla verifica di tutte le operazioni svolte dall'operatore successivamente alla data di invio della notifica di variazione, con la massima collaborazione del precedente OdC. Naturalmente, il passaggio da un OdC all'altro non è possibile nel caso in cui ad un operatore siano state attribuite delle non conformità. L'operatore è, infine, tenuto a conservare tutta la documentazione in proprio possesso per un periodo pari a cinque anni.

Relativamente all'attività di **esportazione** verso Paesi terzi, gli operatori possono assoggettarsi ad un OdC diverso da quello scelto per il controllo delle attività svolte sul territorio comunitario. In tal caso, gli OdC devono comunicare reciprocamente tutte le informazioni necessarie a garantire un efficace sistema di controllo, consentendo alle autorità competenti un totale e costante accesso alle informazioni riguardanti le attività ispettive annuali eseguite nei confronti di produttori, importatori e trasformatori.

Gli operatori del settore agroalimentare biologico hanno l'obbligo di presentare il **programma annuale delle produzioni biologiche (PAP)**. Sono esentati dalla presentazione del programma coloro che svolgono esclusivamente attività per conto terzi. Inoltre, successivamente alla notifica di inizio attività di operatore biologico sono obbligati a presentare notifica di variazione qualora intervengano dei cambiamenti inerenti alla propria attività (cambio di gestione, modifica delle superfici delle particelle e/o colture, etc.).

Il D.M. n.18321 del 09/08/2012 esplicita le disposizioni relative alla gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnia, acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico. Questo decreto definisce le modalità di gestione delle informazioni previsionali in materia di programmi annuali e fornisce definizioni uniformi che garantiscono una gestione coerente delle informazioni da utilizzare ai fini statistici. Il decreto prevede che gli operatori provvedano ad inserire nel SIB e nei sistemi informativi regionali le informazioni previsionali sulle produzioni biologiche relative ai seguenti programmi annuali, entro il 31 gennaio di ogni anno:

- per le produzioni vegetali, contenente la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni vegetali, riferite ai singoli appezzamenti/particelle;

- per le produzioni zootecniche, contenente la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni animali, espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in un'unità di numero, peso o capacità;
- per le produzioni d'acquacoltura, contenente la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni d'acquacoltura;
- per le preparazioni, contenente la descrizione qualitativa delle produzioni provenienti dalla preparazione;
- per le importazioni, contenente la descrizione qualitativa e quantitativa dei prodotti importati da Paesi terzi.

La struttura tecnica di ispezione degli OdC è incaricata delle **ispezioni aziendali** che sono condotte mediante verifiche fisiche e documentali finalizzate, in particolare, all'accertamento della regolarità dei processi produttivi, all'assolvimento degli obblighi documentali, per quanto attiene alla tracciabilità delle produzioni e alla correttezza e veridicità delle informazioni riportate sull'etichetta dei prodotti. Il controllo analitico, complementare a quello ispettivo, consente la verifica delle caratteristiche di composizione quali-quantitativa dei prodotti e l'accertamento della loro conformità ai requisiti di legge e/o al dichiarato. Le informazioni fornite dagli OdC ad ACCREDIA e all'Autorità Competente devono indicare il numero complessivo di controlli effettuati durante l'anno, illustrare i comportamenti tenuti da parte degli operatori in seguito al riscontro di non conformità e la condotta tenuta successivamente. È importante precisare che gli operatori che assoggettano la propria attività al sistema di controllo sostengono un costo a titolo di contributo delle spese di controllo. La pratica riguardante la rotazione degli ispettori degli OdC è considerata come un ottimo deterrente al possibile coinvolgimento in rapporti di familiarità e privilegio nei confronti dell'operatore controllato, anche se la sua utilizzazione è ancora minima e poco regolata.

La certificazione delle produzioni avviene attraverso l'emissione da parte della Commissione di certificazione dell'OdC del certificato di azienda controllata, denominato **documento giustificativo** fino al 2020, e "**Certificato**" a partire dal 1° gennaio 2021 con l'entrata in vigore del reg. (UE) 2018/848, che attesta l'inserimento dell'azienda nel sistema di controllo, il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria e la certificazione dei prodotti; inoltre al termine di ogni visita è compilata una **relazione d'ispezione** controfirmata dal responsabile dell'unità sottoposta al controllo.

Nel D.M. n.18321 del 09/08/2012 sono contenuti i modelli relativi a:

- **documento giustificativo:** attesta che l'operatore opera in conformità alle norme europee e nazionali in materia di agricoltura biologica, contiene le informazioni minime previste sulla base delle visite effettuate e delle successive valutazioni, ed ha un periodo di validità massimo di 36 mesi dall'emissione;
- **certificato di conformità:** contiene l'elenco dettagliato dei prodotti, presenti nel programma annuale di produzione, conformi al metodo di produzione biologica.

Il sistema è stato ideato per tentare di ridurre l'impegno burocratico a carico delle imprese agricole produttrici, facilitare il controllo da parte degli OdC attraverso la creazione di un database su scala nazionale utile per i controlli da parte delle autorità pubbliche.

Il decreto citato prevede l'armonizzazione dei flussi informativi per agevolare il lavoro di "databanking" e la successiva verifica attraverso l'analisi dei dati alla produzione e di quelli in possesso degli organismi pagatori, operazione semplificata ed eseguibile con facilità grazie al nuovo percorso telematico. L'entrata a regime del Sistema dovrebbe spingere verso una riduzione dei costi e dei tempi rappresentati dalla gestione burocratica (Sistema informativo biologico - SIB).

Gli OdC autorizzano, il confezionatore, all'**uso di etichette** predisposte dal produttore/distributore dei prodotti destinati al consumo¹¹. Nelle etichette sono obbligatori il logo dell'Unione Europea per i prodotti biologici e il codice identificativo dell'OdC rilasciato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'apposizione di questi codici identificativi nell'etichetta dimostra che l'operatore è stato oggetto di verifiche ispettive da parte dell'OdC, a garanzia del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Il regolamento (UE) n. 426 del 2011 introduce, nel regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, un nuovo articolo 17 riguardante la "pubblicazione di informazioni". Questo prevede che gli Stati membri rendano disponibili al pubblico nei modi opportuni, compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati contenenti i documenti giustificativi rilasciati a ciascun operatore. Le Autorità competenti devono verificare che la rispondenza delle procedure applicate dagli OdC, avvenga nei termini dettati dal regolamento (CE) n. 889/2008, accertando fisicamente in loco, con almeno una visita annuale, garantendo e potenziando la veridicità del ciclo di accreditamento.

¹¹ Con la nota n. 26452 del 10.04.2018 il MiPAAF dispone che il codice dell'OdC da riportare in etichetta, insieme al logo UE biologico, deve essere necessariamente quello dell'Organismo di controllo dell'operatore che ha effettuato l'attività di etichettatura. Nella circolare è espressamente indicato che *riportare in etichetta esclusivamente il codice dell'organismo di controllo del distributore a marchio non risulta in linea con quanto previsto dall'articolo 24 del reg. (CE) n. 834/2007.*

Con l'obiettivo di incrementare l'efficienza del sistema è stato emesso nel 2012 il D.M. n. 2049/2012, con cui è stato istituito il **Sistema informativo biologico (SIB)** per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi. Il sistema ha l'obiettivo di semplificare la parte amministrativa relativa agli adempimenti per gli operatori e di migliorare la gestione dei dati da parte dell'amministrazione pubblica, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di vigilanza. Il sistema SIB si integra con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), garantendo la disponibilità di servizi di certificazione delle informazioni attraverso procedure di controllo supportate da banche dati delle pubbliche amministrazioni, e continuando a perseguire l'obiettivo della semplificazione attraverso l'ottimizzazione del flusso di informazioni dei dati provenienti dalle diverse fonti e dell'efficienza delle attività relative alla notifica di attività con metodo biologico, ricorrendo ad una sempre maggiore gestione informatica dei servizi del SIAN. Inoltre, il SIB integra i sistemi informativi regionali esistenti. All'interno del SIB le informazioni certificate, presenti nel fascicolo aziendale, sono integrate dalle informazioni specifiche relative al metodo di produzione biologica.

2.2. L'attività di vigilanza

L'attività di vigilanza viene svolta dalle autorità competenti, e consiste nella valutazione delle prestazioni operative degli OdC, tenendo conto dei risultati del lavoro di ACCREDIA. Tale attività di vigilanza comprende una valutazione delle procedure interne degli OdC riguardanti i controlli, la gestione e l'esame dei fascicoli di controllo alla luce degli obblighi previsti, nonché la verifica del trattamento delle non conformità e il trattamento dei ricorsi e dei reclami.

Le autorità pubbliche di vigilanza sull'operato delle strutture di controllo sono rappresentate dal MiPAAF e dalle Regioni e Province autonome, che esercitano tale facoltà per gli OdC ricadenti nel territorio di propria competenza. In riferimento all'attività di vigilanza, il Ministero relaziona alla Commissione europea, che opera nella direzione di uniformare procedure e strumenti dell'attività di controllo e certificazione fra gli Stati membri.

Il MiPAAF è l'autorità nazionale preposta al controllo dell'applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di agricoltura biologica, nonché al riconoscimento e alla vigilanza degli organismi di controllo.

Con la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 sono state attribuite **all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)** le funzioni di vigilanza statale sull'attività degli organismi di controllo.

L'ICQRF è l'organo di controllo ufficiale del MiPAAF, istituito con la legge n. 462 del 7 agosto 1986, per prevenire e reprimere le frodi relative ai prodotti agroalimentari ed ai mezzi tecnici per l'agricoltura. L'ICQRF svolge la funzione di tutela nei confronti dei consumatori e dei produttori lungo tutte le filiere produttive dei prodotti agro-alimentari (trasformazione, magazzinaggio, trasporto, commercio e somministrazione degli alimenti e dei mangimi), inclusa quella dei prodotti biologici, effettuando controlli ufficiali, essenzialmente di tipo merceologico, sulla qualità, genuinità e identità dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione agricola (sementi, mangimi, fertilizzanti e fitosanitari).

L'attività di vigilanza consiste nella verifica periodica del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e dell'adempimento degli obblighi previsti per gli organismi di controllo autorizzati, nonché nella verifica del rispetto del piano di controllo annuale e dello schema di certificazione predisposto dagli organismi stessi. Viene effettuata a carico delle strutture di controllo private autorizzate attraverso le seguenti modalità operative:

1. **accesso presso la sede della struttura di controllo** per l'estrazione di un campione di fascicoli relativi ad operatori presso i quali verificare l'attività svolta dalla struttura stessa;
2. **verifica diretta delle modalità operative** seguite nell'attività di controllo a mezzo di affiancamento degli ispettori della stessa struttura di controllo;
3. **verifica presso gli operatori dell'attività svolta dalle strutture di controllo** per accertare che agiscano nel rispetto delle previsioni stabilite nei piani di controllo e mantengano un comportamento imparziale nei confronti dei soggetti controllati.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza, il MiPAAF, può emanare provvedimenti di revoca parziali e totali delle autorizzazioni, e procedere attraverso l'emanazione di denunce di carattere penale a carico sia degli organismi di controllo che degli operatori.

Le autorità competenti della vigilanza all'interno dei propri confini territoriali sono le **Regioni** e le **Province Autonome di Trento e Bolzano**. Le Regioni e le Province autonome gestiscono l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica con le informazioni che vengono fornite giornalmente dagli OdC.

L'ICQRF, le Regioni e le PP.AA. compiono l'attività di vigilanza mantenendo tra loro il massimo livello di coordinamento e di cooperazione. Inoltre, l'ICQRF e le Regioni stipulano tra loro accordi bilaterali volti ad eseguire una corretta redazione del piano operativo e per evitare sovrapposizioni nell'attività da svolgere. Gli accordi bilaterali tra ICQRF, Regioni e PP.AA possono prevedere una

ripartizione delle filiere, delle strutture di controllo o delle produzioni agroalimentari a qualità regolamentata, su cui svolgere l'attività di vigilanza. Le Regioni e le PP.AA possono decidere di espletare la vigilanza sull'intera attività delle strutture di controllo aventi sede nel territorio di competenza, oppure solo su una parte di esse.

L'ICQRF garantisce l'attività di vigilanza sulle strutture di controllo e sulle singole produzioni di qualità regolamentata non vigilate dalle autorità regionali. Nel caso in cui, per una stessa produzione di qualità, la vigilanza venga svolta da entrambe le autorità creando fenomeni di sovrapposizione, la precedenza nella sorveglianza delle strutture di controllo deve rimanere in capo agli uffici periferici dell'ICQRF, per garantire la verifica del mantenimento dei requisiti autorizzativi.

3. Analisi dei sistemi di controllo e vigilanza per la certificazione biologica del riso

3.1. La procedura di controllo di risicoltori biologici

Come descritto nel capitolo precedente l'ottenimento della certificazione biologica da parte di un produttore di riso sottostà a quanto dettato dalla normativa comunitaria e nazionale in merito alle modalità di produzione biologica - Reg. (CE) 834/07 e i successivi atti esecutivi ed attuativi- e alle procedure di certificazione e vigilanza- Dlg. 20/2018.

Il produttore risicolo per poter ottenere la certificazione biologica deve iscriversi al sistema di controllo, scegliendo un Organismo di Controllo (OdC) tra quelli autorizzati con procedura ministeriale¹² (par. 2.1.1).

L'OdC effettua la **prima visita ispettiva di controllo** dopo che il risicoltore ha predisposto la documentazione per la **notifica di inizio attività** biologica contenente tutti i dati che descrivono la struttura dell'azienda (anagrafica del conduttore, fabbricati, particelle utilizzate con la descrizione delle singole colture), la tipologia di attività svolta (produzione, trasformazione, importazione) in biologico e l'OdC scelto. La domanda va inserita nel SIB¹³ (Sistema Informativo Biologico) insieme alla dichiarazione d'impegno per ottemperare a quanto prescritto dall'art. 63 del Reg. (CE) 889/2008. Di supporto alla redazione di detta documentazione sono le associazioni di categoria (Centri di assistenza agricola autorizzati, CAA), gli agronomi professionisti abilitati o le associazioni del biologico. In questa prima visita ispettiva di controllo il tecnico/ispettore effettua una verifica delle condizioni strutturali dell'azienda per valutarne idoneità e criticità all'applicazione del metodo biologico e quindi definisce le misure cautelari per la riduzione dei rischi di contaminazione. L'OdC consegna i registri che il produttore è obbligato a tenere aggiornato e mostrato in occasione di visite di controllo e/o vigilanza; si tratta dei registri:

- colturale: dove sono registrate tutte le operazioni colturali effettuate nei diversi appezzamenti;
- materie prime: dove sono registrati tutti gli acquisti di materie prime effettuate dall'azienda;
- vendite: dove sono registrate tutte le vendite di prodotti biologici.

¹² Particolare attenzione deve essere svolta da parte del produttore nella scelta dell'OdC e delle relative spese che dovrà affrontare, infatti ogni OdC dispone di un proprio tariffario per il servizio di controllo e certificazione.

¹³ Le modalità di accesso al SIB sono regolate dalle singole Regioni e alcune di esse (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Marche, Umbria e Puglia) hanno uno specifico sistema informativo, che opera in cooperazione con il sistema nazionale.

A conclusione della visita, verificata la conformità dell'azienda alle specifiche norme e la validità della documentazione predisposta dal risicoltore, il tecnico-ispettore presenterà una relazione al "Comitato per la certificazione" del proprio OdC, che nel caso dia parere favorevole comunicherà al risicoltore i tempi di conversione dei singoli appezzamenti e, se del caso, le possibili azioni correttive da adottare e consegnerà **il documento giustificativo** che consente l'iscrizione dell'azienda all'Albo nazionale degli operatori del biologico e **il certificato di conformità** nel caso in cui sia intenzione mettere sul mercato il prodotto biologico.

Il risicoltore deve redigere il **Programma Annuale delle Produzioni Biologiche – PAP** (par. 2.1) in cui riporta le produzioni previste per l'anno solare in corso per tutti gli appezzamenti aziendali, le loro tipologie ed i quantitativi che l'azienda presume di poter ottenere.

Secondo quanto riferisce la normativa la **durata della conversione** per le produzioni vegetali, nello specifico per le colture annuali, è di due anni a partire dalla data di protocollo della prima notifica; dopo i primi 12 mesi dalla data d'inizio, le produzioni possono essere certificate come "prodotto in conversione all'agricoltura biologica", per poi essere certificate come "prodotto biologico" o "da agricoltura biologica" una volta superato pienamente il periodo di conversione.

Per il **mantenimento** della qualifica di produttore biologico, i risicoltori ammessi al regime di controllo hanno l'obbligo di continuare a seguire le modalità di coltivazione biologico e di rispettare tutte le prescrizioni dell'OdC e sono soggetti alle **visite ispettive stabilite dall'OdC** in base alla sua classe di **rischio** e ai periodi di maggior rischio (durante i periodi critici in base al tipo di produzione e al focus dell'audit, es. ispezione sui concimi all'inizio del ciclo colturale, sui trattamenti a metà, le produzioni alla fine).

Il riso è considerato una coltivazione a rischio **alto**¹⁴ (tabella 2) e pertanto l'OdC deve prevedere:

- un controllo ordinario: sopralluogo programmato che copre tutte le attività svolte dall'operatore ai fini della determinazione del mantenimento dell'idoneità dell'operatore al regime di controllo CE della produzione biologica (può essere condotto in più momenti). Nessuna comunicazione preventiva deve essere fornita all'operatore nel caso di controlli senza preavviso;
- due controlli supplementari annuali (di cui uno senza preavviso): sopralluogo programmato eseguito sulla base della valutazione del rischio aggiuntivo al controllo ordinario annuale. Nessuna comunicazione preventiva deve essere fornita all'operatore nel caso di controlli senza preavviso.

¹⁴ La classe di rischio viene definita sulla base delle indicazioni fornite da ACCREDIA e tiene conto di diversi fattori (dimensione aziendale, fatturato, azienda mista, non conformità rilevate nelle visite precedenti ed eventuali segnalazioni -es. da parte dell'OFIS (Organic Farming Information System) sui prodotti che sono stati esportati e su cui gli acquirenti hanno riscontrato residui).

Box 1 L'Associazione Nazionale Organismi di Controllo e Certificazione del Biologico

L'Associazione Nazionale Organismi di Controllo e Certificazione del Biologico (ASS.O.CERT.BIO), nata nel settembre 2017, è l'Associazione nazionale che raggruppa le principali Società italiane di Certificazione del Biologico. La base associativa è costituita dai seguenti OdC: ABCERT GMBH srl, BIOAGRICERT srl, BIOS srl, CCPB srl, ECOGRUPPO Italia, ICEA, SIDEL spa e SUOLO E SALUTE srl.

Secondo i dati rilasciati dall'Associazione in Italia, con un volume di affari annuo che si aggira intorno ai 52 milioni di euro, i soci certificano circa 72.000 operatori con 93.000 visite ispettive all'anno, dando lavoro a circa 1.500 tra dipendenti e ispettori liberi professionisti e certificano più del 90% del biologico italiano. Hanno più di 70 sedi in quasi tutte le Regioni e uffici anche in Paesi esteri.

Con riferimento al comparto del riso biologico, nell'anno 2018 (tabella 3), gli operatori controllati sono stati 459 dei quali 236 in Lombardia e 193 in Piemonte coinvolgendo poco più di 13.500 ha (ovvero il 75% della SAU a riso biologico o in conversione secondo i dati SINAB 2018¹⁵). Considerando i soli dati relativi a Piemonte e Lombardia, dove i controlli sono numericamente consistenti, emerge anche che la superficie media a riso biologico per operatore è di 30 ha con valori maggiori a Vercelli e Alessandria, dove superano i valori medi, rispettivamente pari a 41 e 42 ha.

Tabella 3: Operatori produttori di riso biologico controllati nel 2018

REGIONE	Operatori (n°)	SAU (ha)
Emilia-Romagna	4	62,03
Friuli-Venezia Giulia	1	1,57
Lazio	1	
Liguria	1	
Lombardia	236	5.925,68
Marche	1	0,45
Piemonte	193	7.261,79
Puglia	5	0,83
Sardegna	2	120,30
Sicilia	3	12,30
Toscana	1	
Veneto	11	126,68
Totale	459	13.511,64

Fonte: elaborazioni su dati ASS.O.CERT.BIO

Prendendo in considerazione le sole Regioni Piemonte, Lombardia e Veneto (tabella 4) sui 440 operatori controllati nel corso del 2018, al 52% di essi è stato effettuato un prelievo di terreno,

parte verde o risone. Le conformità sui prelievi sono risultate l'87%, per cui le non conformità riguardano il 13%.

Tabella 4: incidenza delle conformità sui prelievi a carico della risicoltura biologica nel 2018

Regione	Operatori	Prelievi (%)	Conformità (%)
Lombardia	236	42%	86%
Piemonte	193	65%	88%
Veneto	11	55%	83%
Totale complessivo	440	52%	87%

Fonte: elaborazioni su dati ASS.O.CERT.BIO

*In particolare, sono stati effettuati 25 **prelievi sul terreno** esclusivamente in Piemonte e Lombardia e mediamente l'84% di essi sono risultati conformi mentre i prelievi sul **verde**, paria a 124, hanno riguardato cinque regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Veneto) e anche in questo caso l'85% è risultato conforme. I prelievi sul **risone** sono stati 84, di cui 49 in Piemonte, 24 in Lombardia, 4 in Veneto, 1 caso in Sicilia e 1 in Trentino-Alto Adige e gli esiti conformi sono stati l'89%.*

I controlli effettuati da Ass.O.Cert.Bio hanno riguardato principalmente operatori localizzati a Pavia (210 operatori e più di 5.000 ha), Vercelli (109 operatori poco più di 4.400 ha), Novara (46 operatori e 1.400 ha), Alessandria (30 operatori e più di 1.200 ha), Milano (19 operatori e 500 ha), Biella (6 operatori e 127 ha); unica provincia fuori dalla Lombardia e dal Piemonte con più di due operatori controllati è Verona con 7 operatori e 80 ha.

¹⁵ SINAB (2019), Bio in cifre. - Anticipazioni, Roma.

3.2. L'attività di vigilanza sul riso biologico svolta a livello regionale

La vigilanza nazionale è svolta dalle autorità pubbliche con le finalità di valutare l'efficacia e l'efficienza dei controlli eseguiti dalle OdC nei confronti dei produttori; a queste figure si aggiungono enti che vigilano sul territorio locale: si tratta delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e del Comando Unità forestali, ambientali e alimentari dei Carabinieri.

ICQRF, Regioni, PP.A.A. e Cutfaa compiono l'attività di vigilanza in maniera coordinata e cooperativa per meglio comprendere i ruoli effettivamente svolti. Con riferimento al riso sono stati analizzati i modelli adottati in Regione Piemonte e Lombardia, le due principali realtà risicole. Lo studio, dopo un'analisi preliminare delle competenze investite dalle autorità regionali, è stato condotto intervistando i responsabili della vigilanza delle produzioni biologiche di Regione, ICQRF e Cutfaa.

In ogni caso, le Istituzioni regionali fanno riferimento ad una check list per rilevare le difformità/criticità dell'attività svolta dagli OdC sulla base dell'articolo 27 "Sistema di controllo" paragrafi 7 e 9 del Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2022/91. Il rilievo, una volta evidenziato, verrà riesaminato dai funzionari regionali e, poi, confrontato con la tabella delle non conformità (attualmente 26) approvata dai funzionari ministeriali.

Ogni rilievo evidenziato può corrispondere o meno ad una non conformità, nel caso di corrispondenza viene segnalata all'ICQRF una proposta di richiesta per azione correttiva (PRAC), quindi, viene indicata una possibile non conformità che necessita di un'azione di controllo da parte dell'OdC. Tutte le PRAC vengono caricate nella Banca dati nazionale vigilanza (istituita con il Decreto n. 271 del 2015) e, a questo punto l'ICQRF le recepisce e valuta sulla base di alcuni criteri (es. numerosità dello stesso rilievo a livello nazionale) se trasformarle in richieste di azione correttiva (RAC). In questo ultimo caso l'OdC riceve la RAC dall'ICQRF e dovrà comunicare la correzione, in un determinato arco temporale, della non conformità.

In base alla tipologia di non conformità rilevata si applica il decreto legislativo n. 20 del 2018, in particolare l'art. 8 che stabilisce sanzioni per l'OdC, talvolta anche pecuniarie in caso di infrazioni gravi.

È opportuno sottolineare che l'attività di vigilanza sarà sicuramente influenzata anche dalla revisione del Decreto n. 15962 del 2013 sulle non conformità relative agli operatori (fase di controllo) che dovrebbe infatti aumentare l'elenco delle non conformità (circa 70) ciascuna con

specifiche tempistiche e gravità, e ovviamente questo andrà anche ad incidere sulle attività svolte dai funzionari regionali sugli OdC.

L'attività di controllo e vigilanza svolta sull'operato degli OdC deve inoltre integrarsi con quella realizzata da altri Enti con finalità in parte diverse (Assessorato Sanità, Carabinieri, Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari), che hanno come oggetto del loro controllo l'operatore biologico, con particolare riguardo agli aspetti connessi alla tutela della salute del consumatore o alla vigilanza sulle frodi in materia commerciale e sanitaria.

3.2.1. Piemonte

L'attività di vigilanza sull'operato degli OdC è disciplinata in Piemonte dalla L.R. n. 1/2019 che ha abrogato la precedente L.R. n. 13/99 e che riporta all'art. 89 comma 8 "In accordo con gli altri enti e organismi preposti, la Regione, in quanto autorità competente per l'attività di vigilanza ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 febbraio 2012 (Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate), esercita le funzioni di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate. La vigilanza è esercitata mediante attività ispettive svolte presso le strutture autorizzate e presso gli operatori economici da esse controllati; l'attività di vigilanza regionale, ai fini della valutazione dell'efficacia dei sistemi di controllo, prevede il prelievo e l'analisi di campioni di matrici organiche e inorganiche".

La pianificazione e lo svolgimento della vigilanza nella regione Piemonte è eseguita dalla Regione Piemonte, in affiancamento alle attività dell'Ufficio Nord-Ovest dell'ICQRF nell'ambito dell'attuazione del Programma Nazionale di vigilanza definito annualmente dal Comitato nazionale di vigilanza – CNV. L'ICQRF attraverso un'analisi documentale preliminare effettua degli audit sugli OdC e, sulla base del livello di rischio, estrae a campione i fascicoli degli OdC sui quali l'autorità di vigilanza regionale realizza l'attività di controllo; in particolare, nell'annualità 2019 la Regione Piemonte dovrà realizzare quattordici review audit.

Gli enti coinvolti nell'attività di vigilanza del riso in Piemonte sono:

- Regione Piemonte
 - Direzione Agricoltura (Settori: Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile; Fitosanitario e servizi tecnico scientifici; Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica);

- Servizi Antisofisticazioni Agroalimentari (SAA) i cui funzionari sono dipendenti della Regione, ma anche ufficiali di polizia. Questo fattore dovrebbe ovviare alla problematica dei “controlli a sorpresa” non effettuabili con personale ordinario se l’agricoltore non intende collaborare.
- Arma dei Carabinieri
 - Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare: - Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" - Nucleo Investigativo Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Vercelli;
 - Reparto Carabinieri tutela agroalimentare di Torino;
 - Comando carabinieri per la tutela della salute (NAS).
- Arpa Piemonte
 - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - sede di Vercelli;
 - Dipartimento Piemonte Nord Ovest - SS Laboratorio specialistico (sede a Grugliasco).
- Laboratorio chimico merceologico della Camera di Commercio di Albenga (SV)

La Regione Piemonte con D.D. n. 340 del 20 aprile 2017 ha stabilito che l’attività di controllo sulla coltura del riso biologico venga condotta secondo le modalità indicate nelle Linee Guida di FederBio (aggiornamento del 29/03/2017).

Oltre alla verifica sull’operato degli OdC previste dalle attività di vigilanza, a partire dal 2016, la Regione Piemonte ha previsto di effettuare anche dei controlli a campione direttamente sulle attività delle aziende stesse oltre che a delle analisi sull’acqua di irrigazione, al fine di individuare la presenza di eventuali principi chimici non ammessi così come specificato nella DGR 357 del 28/04/2017. Si tratta di attività straordinarie di vigilanza e controllo relativamente al riso biologico, al fine di prevenire e contrastare eventuali attività fraudolente, nonché per meglio comprendere le dinamiche operative del comparto. Si tratta di un’attività condotta in maniera congiunta da Regione Piemonte, in particolare Direzione Agricoltura¹⁶ e dai Servizi Antisofisticazioni Agroalimentari (SAA); dall’Arma dei Carabinieri: Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare¹⁷ e Comando carabinieri per la tutela della salute (NAS); l’ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - sede di Vercelli e Dipartimento Piemonte Nord Ovest

¹⁶ Settori: Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile; Fitosanitario e servizi tecnico scientifici; Attuazione programmi agroambientali e per l’agricoltura biologica.

¹⁷ Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" - Nucleo Investigativo Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Vercelli; Reparto Carabinieri tutela agroalimentare di Torino.

- SS Laboratorio specialistico (sede a Grugliasco), il Laboratorio chimico merceologico della Camera di Commercio di Albenga (SV). La Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio della Regione Piemonte è stata coinvolta nell'attività di controllo sulle acque.

La Regione con la nota 1634 del 23/12/2014 ha precisato che le prescrizioni sulle rotazioni previste dal D.M. n. 18354 del 27/11/2009 partivano già da gennaio 2015 e pertanto da quell'anno entrano in essere le regole di rotazione di 3 anni di riso più 2 di altra coltura di cui una a leguminosa; regola che con l'applicazione delle Linee FederBio decade in quanto queste ultime prevedono rotazioni di 2 anni più 2 e pertanto le aziende, per poter coltivare per il terzo anno di seguito riso, devono far richiesta all'OdC che dovrà valutare la sostenibilità dell'operazione.

3.2.2. Lombardia

Regione Lombardia con decreto 18817 del 14 dicembre 2018 ha approvato le linee tecniche per il controllo delle coltivazioni di riso biologico, con la finalità di rendere omogenea, nell'area del territorio regionale contigua e simile all'area risicola piemontese, l'attività degli ODC. Era evidente, infatti, la necessità di applicare in modo uniforme le norme sulla produzione biologica da parte sia degli operatori biologici sia degli ODC; le fasi di coltivazione e di lavorazione, soprattutto le più critiche, quali l'applicazione delle rotazioni, la scelta varietale, l'effettuazione di campionamenti e l'analisi, la valutazione del livello di rischio di contaminazione, in particolare nelle aziende classificate miste, diventano oggetto di controlli puntuali ed efficaci¹⁸.

Le linee tecniche di Regione Lombardia per i controlli in risicoltura biologica recepiscono quelle redatte da FederBio nel 2017, che presentano dei criteri per effettuare controlli giustificati ed efficaci e prendono in esame anche la frammentazione del fondo e le rese unitarie, oltre ai sospetti di diserbo e a quelli di un utilizzo mirato di sostanze ammesse che però possono celare l'uso di sostanze vietate. Inoltre, le linee guida di FederBio stabiliscono anche che nelle aziende miste, quindi che adottano sia il metodo biologico sia il convenzionale, non possono essere coltivate varietà appartenenti alla medesima sottospecie (japonica e indica) con lo stesso metodo di coltivazione, fatta eccezione per le varietà con pericarpo colorato facilmente distinguibili. È però prevista una deroga per la coltivazione con i due metodi di varietà appartenenti a quattro gruppi

¹⁸ <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/Imprese-agricole/agricoltura-biologica/linee-tecniche-per-controllo-coltivazioni-riso-biologico-lombardo/linee-tecniche-per-controllo-coltivazioni-riso-biologico-lombardo>

merceologici differenti di riso comune: i) a grana tonda; ii) a grana media; iii) a grana lunga A; iv) riso Lungo B o varietà ascrivibili alla varietà Thaibonnet¹⁹.

Nel territorio lombardo i funzionari della Direzione Generale Agricoltura appartenenti all' Unità Organizzativa "Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni e del territorio", incaricati dal MiPAAF nell'ambito del Comitato Nazionale Vigilanza (CNV), svolgono soltanto attività di vigilanza sugli OdC.

Il MiPAAF, in particolare il Dipartimento Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), attraverso un'analisi documentale effettua degli audit degli OdC, e sulla base del livello di rischio, estrae a campione i fascicoli degli OdC sui quali l'autorità di vigilanza regionale realizza l'attività, effettuando un review audit. In particolare, nell'annualità 2019 la Regione Lombardia ha realizzato in totale tredici review audit (tabella 5)²⁰.

¹⁹ https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/589bcc6-429f-40bf-b72f-5d16ce1512c0/Burl+n.+51+del+20+dicembre+2018+-+approvazione+linee+tecniche+per+il+controllo+delle+coltivazioni+di+riso+biologico+lombarde.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=RO_OTWORKSPACE-589bcc6-429f-40bf-b72f-5d16ce1512c0-mwOfpQQ

²⁰ Il Ministero ogni anno sulla base delle non conformità e del numero degli operatori decide per ogni Regione il numero dei review audit, controlli documentali realizzati dai funzionari regionali nelle aziende.

Tabella 5 – Review audit in Lombardia sulla filiera riso (2019)

Odc	Provincia	Operatori presso cui si è svolto il Review Audit	Categorie Op Biologici	Filiera principale	Osservazioni	NC Lievi	Codice NC Lievi	NC Gravi	Codice NC Gravi	Rilievi complessivi
Odc1	MN	Op1	Av, B	Riso	3	0	---	0	---	3
Odc1	MI	Op2	Av	Riso	0	1	NC 02	0	---	1
Odc1	MI	Op2	Av	Riso	0	1	NC 15	0	---	1
Odc1	MI	Op2	Av	Riso	0	1	NC 24	0	---	1
Odc2	PV	Op3	Av	Riso	1	1	NC 02	0	---	2
Odc2	PV	Op4	Av	Riso	1	1	NC 15	0	---	2
Odc2	PV	Op4	Av	Riso	0	1	NC 17	0	---	1
Odc2	PV	Op5	Av	Riso	1	0	---	0	---	1
Odc3	PV	Op6	Av	Riso	1	1	NC 10	0	---	2
Odc3	PV	Op6	Av	Riso	0	1	NC 15	0	---	1
Odc4	PV	Op7	Av	Riso	2	1	NC 16	1	NC 13	4
Odc4	PV	Op7	Av	Riso	0	0	---	1	NC 15	1
Odc4	PV	Op7	Av	Riso	0	0	---	1	NC 19	1

Fonte: Regione Lombardia

4. Lettura critica del sistema di certificazione e vigilanza

L'analisi descritta evidenzia come il sistema di certificazione e vigilanza dei prodotti biologici e nella fattispecie del riso biologico, basato su un sistema misto pubblico-privato, necessita per un corretto funzionamento di un continuo miglioramento e affinamento delle sue componenti.

Come illustrato nei capitoli precedenti è stata fatta un'approfondita analisi della normativa che disciplina l'agricoltura biologica e il processo dei controlli e sono state ampiamente approfondite le tecniche di coltivazione biologica del riso di cui si può leggere in appendice III.

Tenendo conto di questi elementi e, alla luce delle procedure descritte nei capitoli 2 e 3, sono analizzati i punti di debolezza del sistema di certificazione. L'analisi ha inoltre permesso di evidenziare le opportunità che il sistema potrebbe cogliere per migliorare l'efficienza di controllo e certificazione.

Le autorità competenti responsabili dei controlli e della vigilanza della produzione biologica vengono designate per far fronte a compiti differenti e mostrano complessivamente una buona comunicazione tra di loro. In particolare, gli organismi di controllo sono autorizzati dall'autorità competente e sottoposti a vigilanza annuale in linea con le norme dell'UE.

Di seguito si effettua una disamina tenendo conto dell'analisi fin qui condotta sia on desk (normativa, circolari, etc.) sia on field (interviste e focus).

4.1. Punti principali e criticità proprie dal sistema di controllo e vigilanza

Per quanto riguarda l'organizzazione degli Organismi di Controllo emerge da subito un elemento da monitorare che riguarda il rapporto tra controllore e controllato, infatti sono gli stessi operatori biologici a pagare i costi dell'operato degli OdC²¹, tali costi possono essere ben diversi da uno all'altro sebbene concorrano al medesimo obiettivo del processo di certificazione; è anche vero che la certificazione è un servizio prestato all'impresa che non va confuso con il "controllo ufficiale" e che la certificazione è sottoposta alla costante attività di vigilanza da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e di Accredia. Sempre con riferimento agli OdC, un elemento critico riguarda l'adeguata formazione degli Ispettori relativamente alle peculiarità della

²¹ L'articolo 28 comma 4 del Regolamento (CE) n°834/2007 recita "Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento e che pagano una ragionevole tassa a titolo di contributo alle spese di controllo siano coperti dal sistema di controllo."

coltivazione del riso biologico e la numerosità degli Ispettori disponibili affinché venga garantito l'obbligo di rotazione degli stessi.

Nell'ambito delle visite di controllo effettuate dagli OdC si seguono procedure documentate e che complessivamente rispecchiano in maniera efficace i requisiti minimi previsti dal regolamento UE. Gli OdC adempiono al loro compito facendo riferimento quindi a documentazione in possesso degli operatori biologici, nello specifico si tratta dei registri delle operazioni colturali, dei registri di acquisto dei mezzi tecnici e dei registri delle vendite.

4.2. Punti principali e criticità proprie delle ispezioni

Con riferimento ai registri delle operazioni colturali gli elementi critici relativi alla risicoltura biologica²² possono riguardare:

- l'elevata frammentazione degli appezzamenti che potrebbe rendere i controlli più complessi e richiedere molto più tempo;
- la presenza/assenza di sementi certificate (attualmente in deroga causa quantità ridotte): elevata è la presenza di semente reimpiegata;
- la presenza in campo di varietà Clearfield® (già vietate dalle Linee Guida Federbio) o Provisia® che risultano essere resistenti al diserbo;
- la presenza su singoli appezzamenti di tecniche colturali adeguate e coerenti con la coltivazione biologica che riducono l'utilizzo di prodotti per il controllo delle infestanti (utilizzo di sovescio e *cover crops*);
- l'interrogazione della banca dati messa a punto dall'Ente Risi in conformità al D.M. 6793/2018 (cfr par 1.3) che essendo disponibile da poco è ancora scarsamente utilizzato
- l'utilizzo adeguato delle rotazioni colturali (obbligatorie da poco, dopo che le deroghe non sono più state concesse).
- l'adeguata disponibilità di macchine agricole specifiche per la risicoltura biologica: strigliatore, rompicrosta, sarchiatrici, rulli, erpici combinati.

Nel controllo dei registri di acquisto delle materie prime le criticità che si possono manifestare riguardano:

- la coerenza degli acquisti di prodotti (i.e. quantità) con le superfici lavorate;

²² Cfr. Appendice III

- la verifica che, nel caso di aziende miste, la presenza di sostanze non ammesse in biologico sia correttamente rapportata con le superfici gestite in maniera tradizionale;
- la presenza di eventuali prodotti ammessi nella coltivazione biologica che però potrebbero avere effetti che nascondono l'utilizzo di sostanze non ammesse.

Analizzando infine i registri delle vendite è necessaria la valutazione della coerenza:

- tra quantità vendute e superfici in produzione;
- tra quanto venduto e quanto dichiarato nel PAP (sebbene preventivo).

Per quanto riguarda l'agrotecnica utili strumenti sono la valutazione del PAP, la corretta compilazione dei registri, le macchine e gli attrezzi a disposizione nonché il know-how dei tecnici degli OdC .

I controlli svolti dagli Organismi di Controllo paiono adeguatamente pianificati sulla base di criteri di rischio armonizzati a livello nazionale, con lo svolgimento di un numero sufficiente di ispezioni supplementari e senza preavviso. Visto l'alto livello di classe di rischio che caratterizza le produzioni risicole un elemento che necessita di notevole attenzione è l'acqua utilizzata nelle camere di risaia che può presentare delle contaminazioni accidentali che devono essere eventualmente valutate.

Per quanto riguarda il prelievo di campioni da analizzare con l'obiettivo di individuare la presenza di sostanze non autorizzate (acqua, terreno, piante verdi, risone e derivati stoccati) le criticità sono riscontrabili nella pianificazione del momento più opportuno per individuare l'uso di sostanze non autorizzate e non tutti i casi di individuazione di tali sostanze portano a ulteriori ispezioni da parte degli Organismi di Controllo o alla revoca della certificazione dei prodotti coinvolti. Inoltre, gli Organismi di Controllo non sono sempre in grado di valutare i risultati analitici in quanto le informazioni pertinenti sulle circostanze del campionamento in genere non sono riportate nei fogli relativi ai campioni.

5. Spunti di riflessione per la stesura di linee guida per l'armonizzazione delle procedure di certificazioni

Riassumendo quanto illustrato approfonditamente nei capitoli precedenti si ricorda che il riso rientra già tra le filiere considerate ad **alto rischio** (i.e. filiere a rischio: pomodoro da industria, olio d'oliva e granaglie, tra cui riso) per le quali gli ispettori incaricati dagli OdC sono tenuti a stimare in campo le rese (piante/mq, resa/mq) e verificarne la coerenza con le produzioni risultanti dai registri aziendali e attestata nella documentazione fiscale (documento di trasporto, fatture accompagnatorie, etc.).

In ordine a quanto riscontrato nel sistema dei controlli e al fine di giungere alla definizione di una proposta di standardizzazione del sistema stesso che ne garantisca una maggiore efficienza e che tenga conto degli elementi critici fin qui illustrati, spesso strettamente correlati alle modalità di coltivazione, si suggerisce inoltre di:

- favorire un maggior coordinamento e rendere più fluido il complesso e articolato sistema di vigilanza e controllo che coinvolge un elevato numero di attori;
- prevedere una campagna di **sensibilizzazione e informazione**, destinata agli operatori del comparto e consulenti, sulle più efficaci tecniche agronomiche e pratiche agroecologiche come misure precauzionali e preventive per il contenimento delle infestanti nella coltivazione biologica del riso. Le soluzioni proposte riguardano aspetti diversi, in particolare: pacciamatura verde e *cover crops*, che rispetto alle altre possibili soluzioni (siepi, fasce tampone, etc.) consentono di ottenere risultati a bassi costi in quanto non richiedono l'impiego di macchinari specifici;
- fare ricorso all'utilizzo di **sistemi di controllo satellitari** per valutare la tipologia di vegetazione presente nei vari appezzamenti ma attualmente difficilmente realizzabile per gli elevati investimenti in macchinari da effettuare;
- inasprire le **misure di controllo e sanzione** (i primi risultati potranno essere verificati a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20);
- associare alla valutazione delle condizioni del campo (osservazione visiva) **l'analisi floristica e l'analisi del terreno, delle acque superficiali e delle piante verdi** per giungere ad un carattere oggettivo dell'osservazione; inoltre, l'esame floristico potrebbe fornire elementi utili per capire se l'eventuale presenza di molecole critiche per le colture biologiche riscontrate nell'acqua della risaia possa essere riconducibile a un fattore di inquinamento accidentale o a un vero e proprio trattamento chimico a cui sono state sottoposte le colture. Le analisi di laboratorio di tipo intermedio già in fase di presemina e semina, anche se non possono determinare del tutto l'esito finale del controllo basato sugli esiti dei controlli (fisici e di laboratorio) sul prodotto finale possono

offrire valido supporto nell'analisi dei rischi e nell'individuazione del periodo critico di controllo. Di fatto, i produttori biologici che aderiscono a disciplinari produttivi nell'ambito di accordi commerciali, vengono normalmente sottoposti a perizie agronomiche in azienda, che consentono di avere un riscontro circa la corrispondenza tra la tecnica utilizzata e l'evidenza in campo;

- concentrare i **controlli in campo mirati** nel periodo in cui si eseguono i trattamenti per il controllo delle infestanti (maggio-giugno) in quanto il prodotto finale della fase di campo (risone) ha scarsa tendenza ad accumulare i principi attivi dei trattamenti chimici e quindi l'analisi multi-residuale può risultare negativa (i.e. residui nella granella < 0.01 mg/kg; soglia da Nota MIPAAF n. 80839 del 11/26/2015) nonostante l'uso di prodotti non ammessi.
- comunicare all'OdC la **data della semina** entro 6 giorni dall'espletamento dell'operazione in modo da programmare in maniera consequenziale il controllo in campo.
- adottare misure per ridurre il **rischio di non conformità** a livello aziendale, ovvero: introduzione di misure di protezione dalla contaminazione accidentale da operatori convenzionali (deriva di fitofarmaci e utilizzo di acque inquinate), ad esempio aree di rispetto ambientale come fossi, canaline, filari, siepi, ecc. Infatti, in risicoltura, la condivisione delle acque con i campi adiacenti e la pratica della sommersione, rende tutto l'apezzamento soggetto al rischio di deriva. Questo non consente quindi di escludere l'accidentalità della contaminazione, e rende un risultato positivo delle analisi non probatorio, e quindi contestabile nel caso di assegnazione di non conformità. Ad oggi mancano i criteri oggettivi, ovvero i valori soglia, con cui confrontare i risultati delle analisi e stabilire in maniera oggettiva se possano essere attribuibili a contaminazione accidentale attraverso le acque o a trattamenti con prodotti non ammessi;
- incentivare le **certificazioni di gruppo** (anche transfrontaliero) così come previsto anche dal nuovo regolamento.

A livello della produzione, sarebbe ottimale un **maggior confronto tra aziende**, la condivisione di esperienze e buone pratiche. La conoscenza reciproca, la socializzazione e la collaborazione potrebbero innescare processi di emulazione, sana competizione e isolamento degli agricoltori poco professionali. Qualsiasi iniziativa che porti a unire le forze, anche a livello internazionale, è vista positivamente dai risicoltori biologici intervistati.

In conclusione, sarebbe auspicabile una maggiore **integrazione della filiera** attraverso una serie di iniziative di collaborazione tra attori diversi, favorendo la costituzione di tavoli di lavoro che facilitino momenti di confronto tra istituzioni, ricerca e associazioni di categoria e tavoli di filiera che svolgano la progettazione e il coordinamento di azioni tese a garantire l'integrità del comparto, sopperendo a un vuoto lasciato dall'autorità pubblica.

A partire dalle criticità individuate dalle linee guida FederBio, che sono state recepite dalle regioni Piemonte e Lombardia e confermate dall'indagine condotta nell'ambito del Progetto Risobiosystems, è presentata una tabella sinottica riassuntiva (tabella 6).

Tabella 6 - Principali criticità (tratte dalle "Linee guida per il controllo delle principali criticità nella coltivazione di riso biologico", FederBio), tipi di intervento e controllo della coltivazione di riso biologico

Oggetto della verifica *	Elementi di verifica nelle ispezioni	Tipo di intervento	Tipo/Elemento di controllo	Analisi chimiche
Diserbo e difesa	- Rotazione delle colture	Conformità della rotazione in generale e della sua incidenza nel controllo preventivo delle erbe infestanti;	Registro colturale	SI
	- Presenza/assenza in campo di infestanti e fitopatologie	Verifica del grado di infestazione (bassa, media, alta), dell'eterogeneità infestanti (specie, foglia stretta, larga), dei sintomi fitopatologici (brusone);	Controllo in campo e sul prodotto	
	- Presenza/assenza di segnali di sospetto trattamento diserbante e/o difesa:	Verifica della presenza/assenza infestanti, infestanti secche o appassite, carreggiate e segni di trattamenti di difesa;	Controllo in campo	
	- Verifica dell'utilizzo di tecniche, ammesse in agricoltura biologica, per il controllo delle infestanti	Utilizzo di scerbatura manuale e/o meccanica;	Verifica della manodopera assunta (soprattutto quando la manodopera familiare non risulta sufficiente in considerazione dell'estensione aziendale);	
		Falsa semina; pacciamatura (anche verde); trapianto piantine in alternativa alla semina.	Registro colturale	
		Scelta varietale	Utilizzo di varietà idonee alla risicoltura biologica; verifica del non utilizzo di varietà di riso tolleranti al diserbo (esempio Clearfield)	
		-Verifica del registro colturale e degli acquisti di mezzi tecnici;	Verifica del non utilizzo di tecniche alternative e di sostanze di origine naturale con azione diserbante non registrate.	
	-Verifica carico-scarico di diserbanti e fitofarmaci, in aziende miste bio/convenzionale.		Verifica incrociata con il registro degli acquisti/IVA	
Qualità dei suoli, delle	- Attività agricola precedente al biologico nell'ambito aziendale;	Verifica degli appezzamenti tramite sistemi di controllo satellitari	Verifica documentale domanda unica di pagamento o fascicoli aziendali pregressi	

Oggetto della verifica *	Elementi di verifica nelle ispezioni	Tipo di intervento	Tipo/Elemento di controllo	Analisi chimiche
acque di sommersione e gestione delle contaminazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Alta persistenza nel suolo delle sostanze attive; - Contaminazioni da acque superficiali; - Contaminazioni dovute alla deriva da aziende convenzionali limitrofe. 	<p>Verifica dei residui</p> <p>Verifica dell'area nel quale ricade l'azienda/l'appezzamento</p>	<p>Prelievo</p> <p>Analisi delle acque</p>	<p>SI</p> <p>SI</p>
Fertilizzazione	- Valutazione agronomica delle fertilizzazioni da parte dell'ispettore	Verifica delle rese produttive	<p>Verifica dei registri colturali e dei mezzi tecnici</p> <p>Verifica incrociata con il registro degli acquisti/IVA</p> <p>Se l'azienda è mista, l'OdC deve verificare e comparare anche le rese di riso convenzionale</p>	
Rese produttive	Valutazione agronomica della coltura da parte dell'ispettore	<p>Verifica delle tecniche agronomiche, in particolare delle fertilizzazioni utilizzate</p> <p>Verifica delle varietà utilizzate</p>	<p>Verifica in campo</p> <p>Verifica dei registri colturali e dei mezzi tecnici</p>	
Varietà parallele	Vietare la coesistenza nei due metodi della stessa classe merceologica, es. lungo A, lungo B, etc.	Verifica delle tipologie varietali utilizzate. Fare riferimento alla suddivisione dei 5 gruppi merceologici del Registro Nazionale delle varietà di riso (lista varietale CREA SCS, prot. All. al 0005515 del 14/02/2017)	<p>Verifica in campo</p> <p>Prelievo campioni</p>	SI
Rotazioni colturali	Avvicendamenti colturali - Correttezza delle Successioni Colturali	Verifica della sostenibilità della rotazione colturale utilizzata in particolar modo nel caso di successione per tre cicli produttivi verificare che vi siano almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio	<p>Verifica dei registri colturali e dei mezzi tecnici</p> <p>Verifica incrociata con il registro degli acquisti/IVA</p>	

*Linee guida FederBio

Appendice I - La normativa comunitaria relativa all'agricoltura biologica

Con il Regolamento (CEE) n. 2092 del 1991 e il successivo il Regolamento (CE) n. 1804/99 viene definita la prima norma quadro europea sul metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli, la loro etichettatura e il loro controllo e delle produzioni animali.

Con il regolamento (CEE) 2092/91 si andarono a sostituire una parte dei disciplinari di produzione privatistici, adottati dalle diverse associazioni di produttori costituitisi a partire dagli anni '70 per rispondere all'esigenza maturata nel corso del ventennio precedente, ovvero, produrre non facendo ricorso a prodotti chimici di sintesi, garantendo uniformità nelle tecniche di produzione a fronte di una riconoscibilità sul mercato dei prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica. La matrice di lavoro del legislatore comunitario è dunque riconducibile agli "Standard di agricoltura biologica per i commerci internazionale e nazionali" approvati nel 1982 dall'IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements).

Il legislatore, nel definire tale norma, ha inteso valorizzare gli effetti positivi di mercato di tali produzioni sugli equilibri tra domanda e offerta di prodotti agricoli (Mauro, 2018). Da un lato infatti, a causa di problemi di eccedenze di produzione, la politica agricola comune era impegnata a ristabilire tale equilibrio tramite interventi di acquisto forzoso, e a migliorare le condizioni di reddito degli agricoltori attraverso politiche di sostegno al reddito. Dall'altro lato, le produzioni biologiche, escludendo l'impiego di sostanze chimiche nelle attività di coltivazione del fondo e di allevamento degli animali, assicuravano un minore sfruttamento del suolo e una minore resa, a fronte di un prezzo di vendita più elevato²³. Alla fine degli anni '80 inoltre, i prodotti biologici avevano già uno specifico mercato di riferimento la cui domanda risultava in costante crescita²⁴. Nella strategia della politica agricola comune i prodotti biologici potevano dunque rappresentare una valida alternativa ai prodotti agricoli convenzionali con positivi effetti sul mercato agricolo.

²³ Regolamento (CEE) n. 2092/91, Considerando 2 "considerando che questi prodotti sono venduti sul mercato ad un prezzo più elevato, mentre il metodo di produzione richiede un impiego meno intensivo della terra; che tale metodo di produzione può quindi svolgere una funzione nel quadro del riorientamento della politica agricola comune per quanto attiene alla realizzazione di un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda di prodotti agricoli, la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio rurale".

²⁴ Regolamento (CEE) n. 2092/91, Considerando 1, "considerando che i consumatori richiedono in misura sempre maggiore prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con metodi biologici; che questo fenomeno sta quindi creando un nuovo mercato di prodotti agricoli".

L'evoluzione del settore biologico, in costante crescita e oggetto di politiche di sostegno dedicate²⁵, come pure della normativa in materia di legislazione alimentare²⁶, controlli in materia di mangimi e alimenti²⁷, e anche salute e benessere degli animali, evidenziarono sia la necessità di semplificare e chiarire le basi giuridiche del metodo di produzione biologica, poste con il regolamento (CEE) 2092/91 e rimaste in vigore per un ventennio, sia di armonizzarle con la nuova normativa vigente.

Il metodo di produzione biologico è attualmente disciplinato a livello comunitario dal Regolamento (CE) n. 834/07, in vigore dal 1° gennaio 2009, che definisce le norme della produzione biologica e dell'etichettatura dei prodotti biologici nelle fasi di produzione, preparazione, commercializzazione e importazione.

Tale norma, che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2092/91, pur mantenendo gli elementi centrali del metodo di produzione, già nella definizione adottata²⁸ riconosce all'agricoltura biologica una valenza giuridica più ampia, legata a istanze di tutela ambientale, di protezione della biodiversità (Coderoni, 2019; De Maria, 2013) e di tutela del consumatore (Viganò E. et al, Ninfali P., 2017), tutti aspetti che, sebbene già presenti nel precedente regolamento, non avevano assunto un'adeguata valorizzazione. La funzione dell'agricoltura biologica viene quindi elevata da strumento per riequilibrare il mercato dei prodotti agricoli a metodo di produzione agricola basato sul rispetto e la salvaguardia delle risorse naturali e lo sviluppo dei contesti rurali.

Con il regolamento (CE) n. 834/07 si conferma, pertanto, il metodo di produzione biologica, basato sull'assenza di prodotti chimici di sintesi, insieme al divieto di utilizzare OGM²⁹ e all'elenco delle sostanze naturali autorizzate in agricoltura biologica per la fertilizzazione e la difesa delle colture³⁰;

²⁵ In seguito all'emanazione del regolamento (CEE) 2092/91 è stato emanato il regolamento (CEE) n. 2078/1992 con il quale sono state attivate misure agroambientali di accompagnamento della PAC nell'ambito delle quali per la prima volta è stato previsto uno specifico sostegno per le produzioni biologiche, prima nell'ambito dei Programmi di sostegno regionali specifici, e successivamente, con la programmazione PAC 2000-2006, nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale regionali (PSR).

²⁶ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

²⁷ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

²⁸ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. Considerando 1 "La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall'altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale".

²⁹ Con il regolamento (CE) n. 834/07 il limite generale dello 0,9% per la presenza accidentale di OGM autorizzati negli alimenti viene estesa ai prodotti biologici.

³⁰ Relativamente alle sostanze naturali autorizzate si introduce l'obbligo di pubblicazione delle richieste di autorizzazione di nuove sostanze, da sottoporre a un sistema centralizzato per la concessione di eccezioni.

allo stesso tempo si ridefiniscono le basi giuridiche per la produzione vegetale e animale, i prodotti agricoli e zootecnici freschi e trasformati utilizzati come alimenti, i mangimi, il materiale di propagazione vegetativa e le sementi.

Attraverso questa norma, e il successivo regolamento di attuazione - reg. (CE) n. 889/08 che ne ha stabilito le modalità di applicazione e dettagliato le norme tecniche e i criteri di controllo per la produzione agricola, l'allevamento e la preparazione alimentare - vengono quindi disciplinate, coerentemente con le regole del settore agro-alimentare, tutte le fasi della produzione, della preparazione e distribuzione dei prodotti biologici, compresa l'etichettatura e le altre forme di pubblicità.

Sulla base del principio di flessibilità vengono definite “norme di produzione eccezionali”³¹ che consentono di derogare allo standard delle norme di produzione biologica in circostanze particolari e per un periodo di tempo limitato. È stata, pertanto, configurata la possibilità di autorizzare deroghe relativamente all'impiego di input di origine non biologica come ad esempio l'utilizzo di pulcini o pollastrelle provenienti da allevamenti non certificati in quelli avicoli biologici, l'utilizzo di mangimi proteici non biologici nell'alimentazione dei granivori, l'utilizzo di materiale da riproduzione di origine vegetale non disponibile o disponibile in misura limitata.

Sebbene l'intento iniziale del legislatore fosse quello di rendere più flessibile l'ingresso di nuovi operatori nel settore superando le difficoltà iniziali o quelle legate al reperimento di input, mangimi e materiale da riproduzione vegetativa, la numerosità e il protrarsi nel tempo delle deroghe (reg. (UE) 836/2014, reg. (UE) 2016/637, reg. (UE) 2017/2273) hanno generato effetti distorsivi sulla credibilità del sistema, sulla fiducia del consumatore, sull'efficacia del controllo nonché sulla concorrenza tra i produttori (Zezza, Abitabile, 2014).

Il regolamento (CE) n. 834/07 ha introdotto l'obbligatorietà del logo UE per i prodotti biologici di origine comunitaria (Eurofoglia) stabilendo la possibilità di etichettare come prodotti biologici soltanto gli alimenti contenenti almeno il 95% di ingredienti biologici³² mentre nel caso di prodotti non biologici è stata autorizzata l'indicazione degli ingredienti biologici nella composizione. È stata resa inoltre obbligatoria l'indicazione del luogo di provenienza delle materie prime in etichetta con

³¹ Articolo 22 del regolamento (CE) n. 834/07 e relativo regolamento di attuazione.

³² Nel caso in cui almeno il 98% delle materie prime arrivi dallo stesso paese d'origine è possibile indicare anche la nazione.

una dicitura prestabilita per ogni categoria³³ anche per i prodotti biologici importati, riportanti in via facoltativa il logo UE.

Come preannunciato nel considerando 39³⁴, il regolamento quadro del 2007 sul biologico e il relativo regolamento di attuazione (CE) 889/08, sono stati oggetto di modifiche e integrazioni in dispositivi di legge successivi (reg. (UE) n. 345/2014, reg. (UE) n. 854/2014, reg. (UE) n. 1842/2016³⁵, reg. (UE) 2017/838, reg. (UE) 2018/1584):

- il campo di applicazione della norma³⁶ nel tempo è stato integrato con l'emanazione di specifici regolamenti che ne hanno esteso la disciplina alla produzione di animali e alghe marine dell'acquacoltura biologica³⁷ (reg. (CE) n. 710/09 e reg. (UE) n. 673/2016), ai lieviti biologici e a base di lievito (reg. (CE) n. 1254/08), alla vinificazione biologica (reg. UE n. 344/2011, reg. (UE) n. 203/2012)³⁸ e alla produzione di mangimi biologici (reg. (UE) n. 505/2012 contenente anche prescrizioni per l'apicoltura);
- sul tema delle sostanze naturali autorizzate in agricoltura biologica il legislatore interviene nel 2016 con l'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 673/2016 che integra l'elenco allegato al regolamento (CE) n. 889/08 con 39 nuovi prodotti autorizzati prevedendo anche la semplificazione delle regole di autorizzazione³⁹;
- con il regolamento (CE) n. 967/08 e il regolamento UE n. 271/10 sono state apportate modifiche alle norme sull'etichettatura dei prodotti biologici⁴⁰.

Per gli operatori che producono, preparano, immagazzinano, immettono sul mercato, importano o esportano prodotti biologici, con l'entrata in vigore del reg. (CE) n. 834/07, del relativo

³³ Agricoltura Italia, per tutti gli ingredienti provenienti dal territorio italiano- Agricoltura UE, per tutti gli ingredienti provenienti dal territorio europeo.

- Agricoltura non UE, nel caso in cui i prodotti/materie prime siano importati da paesi esterni all'UE.

- Agricoltura UE/non UE, nel caso in cui il prodotto sia realizzato con ingredienti provenienti sia da paesi UE che paesi esterni.

³⁴ Regolamento (CE) n. 834/2007, considerando 39 *"considerando che questi prodotti sono venduti sul mercato ad un prezzo più elevato, mentre il metodo di produzione richiede un impiego meno intensivo della terra; che tale metodo di produzione può quindi svolgere una funzione nel quadro del riorientamento della politica agricola comune per quanto attiene alla realizzazione di un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda di prodotti agricoli, la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio rurale"*.

³⁵ Introduce, tra l'altro, norme dettagliate relativamente alla conservazione e trasformazione di prodotti biologici.

³⁶ Prodotti agricoli vivi o non trasformati e prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti provenienti dall'agricoltura e dall'acquacoltura, compresi i mangimi, materiale di propagazione vegetativa, sementi per la coltivazione e lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.

³⁷ Con sistemi di produzione e cattura rispettosi degli equilibri naturali.

³⁸ Dalla vendemmia 2012 è consentito l'uso della denominazione vino biologico, e non più vino da uve biologiche, e l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea.

³⁹ La Commissione ha autorizzato l'uso per scopi diversi di alcune sostanze di base, come l'aceto, da utilizzare come prodotti di produzione vegetale, il lievito al selenio come additivo per mangimi, la fibra di legno come coadiuvante tecnologico, la gomma gellano come additivo alimentare (Giuca, 2016).

⁴⁰ Nel 2013 il legislatore torna a trattare la materia dell'etichettatura dei prodotti biologici e con i regolamenti (UE) nn. 519 e 571 adeguare la terminologia utilizzata in etichetta e la dicitura relativa ai prodotti animali ottenuti senza l'utilizzo di antibiotici modificando l'allegato *Termini di cui all'articolo 23, paragrafo 1* del reg. (CE) n. 834/2007 e l'allegato XII ter del reg. (CE) n. 889/2008.

regolamento di attuazione nonché dei regolamenti (UE) n. 392/2013 e n. 586/2013, che modificano talune disposizioni attuative, si determina quanto segue (Giuca, 2011):

- viene superato il concetto di conformità degli organismi di controllo privati, autorizzati dalle autorità competenti, introducendo l'obbligo di accreditamento ai sensi la norma tecnica europea UNI EN ISO 45011;
- viene potenziato l'approccio basato sull'analisi del rischio e migliorato il sistema di controllo, allineandolo a quello comunitario vigente per le derrate alimentari e i mangimi (reg. (CE) n. 882/04), mantenendo controlli specifici per la produzione biologica;
- vengono collegate la natura e la frequenza delle attività di controllo alla valutazione dei rischi di infrazione delle norme previste dal regolamento;
- vengono stabiliti controlli, almeno una volta all'anno, per tutti gli operatori della filiera, inclusi i grossisti che svolgono attività di immagazzinaggio o che distribuiscono e immettono in commercio prodotti biologici. Rimane l'esenzione dal controllo per gli operatori al dettaglio che vendono prodotti confezionati ed etichettati direttamente al consumatore.

Per la regolamentazione della vendita nella comunità europea di prodotti provenienti dai Paesi terzi, nel reg. (CE) n. 834/07, pur mantenendo il sistema di equivalenza delle certificazioni previsto nella norma abrogata, viene introdotto un nuovo regime permanente d'importazione che stabilisce che i prodotti provenienti dai Paesi terzi e commercializzati sul mercato comunitario debbano rispettare condizioni identiche o equivalenti a quelle applicabili ai produttori UE; solo in questo caso i prodotti agricoli e alimentari preconfezionati importati da Paesi terzi possono riportare i riferimenti all'agricoltura biologica.

Nell'allegato III del regolamento di esecuzione (CE) n. 1235/08, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07, viene reso disponibile l'elenco dei Paesi terzi e dei relativi prodotti⁴¹ che, avendo superato positivamente la verifica della Commissione europea circa la sussistenza di un sistema di produzione e di controllo equivalente a quello attuato nei Paesi EU, non necessitano autorizzazione per l'importazione. Nell'allegato IV dello stesso regolamento vengono invece riportati gli organismi di controllo e le autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza alla normativa europea: 65 organismi, di cui cinque italiani, per i quali è stata valutata positivamente la

⁴¹ Con il regolamento (CEE) n. 1235/2008 si stabiliscono per i prodotti importati da Paesi terzi le stesse regole di etichettatura applicate ai prodotti biologici UE tranne per il logo che può essere utilizzato in via facoltativa con l'indicazione "Agricoltura non UE" (Giuca, 2012).

capacità operativa e i disciplinari applicati⁴². Nell'allegato, per ciascun ente, vengono anche indicati i paesi nei quali possono operare e le diverse categorie di prodotto per i quali sono autorizzati a effettuare attività di controllo e certificazione⁴³.

L'allegato III del reg. (CE) n. 1235/08 è stato oggetto di diverse revisioni: aggiornato con il regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2012, è stato successivamente in parte sostituito (allegato I) con il reg. (UE) n. 508/2012 e poi ancora modificato, sia nell'articolato sia negli elenchi, con i regg. (UE) 125/2013 e n. 586/2013. Tali elenchi, in particolare, continuano periodicamente ad essere aggiornati⁴⁴ per tenere conto delle nuove informazioni comunicate dai Paesi terzi alla Commissione circa i sistemi di produzione e le relative misure di controllo (Allegato III) nonché le autorità e gli organismi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei Paesi terzi (Allegato IV).

Con l'emanazione dei regg. (CE) nn. 1235/08, 537/09, 471/10 sono state introdotte modifiche anche alle modalità di valutazione degli organismi di controllo dei Paesi terzi inizialmente sulla base del giudizio di equivalenza oppure della piena "conformità" alla norma europea.

Relativamente al regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi il reg. di esecuzione (UE) n. 125/2013 apporta modifiche al reg. (CE) n. 1235/2008 dettando norme per il miglioramento della vigilanza nei Paesi terzi, il rafforzamento della cooperazione, e il miglioramento dello scambio di informazioni (Giuca, 2013).

L'entrata in vigore del reg. (CE) n. 442/2014 ha rappresentato un passaggio importante in materia di importazione di prodotti biologici in quanto ha posto fine alla facoltà concessa nel reg. (CE) n. 1235/08 alle autorità competenti di ciascuno Stato membro di autorizzare "in deroga" singoli importatori a immettere in libera pratica prodotti biologici importati da paesi terzi che non rientrano negli elenchi ufficiali dei paesi e dei prodotti autorizzati. La Commissione inoltre, mutuando il meccanismo d'importazione dei prodotti biologici negli USA, che prevede la conformità al regolamento National Organic Program⁴⁵, sempre con il reg. (CE) n. 442/2014 ha stabilito che il

⁴² Gli enti devono essere accreditati ai sensi della norma tecnica ISO 65, mentre l'equivalenza dei disciplinari tecnici è valutata assumendo come livello minimo le Linee guida 32-199 "Guidelines for the production, processing, labelling and marketing of organically produced foods" del Codex Alimentarius (Giuca, 2011).

⁴³ L'autorizzazione non è invece richiesta nel caso di importazioni di prodotti biologici dai paesi facenti parte dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

⁴⁴ Reg. (UE) 2015/2345, reg. (UE) 2016/459, reg. (UE) 2016/1330, reg. (UE) 2016/2259, reg. (UE) 2017/872, reg. (UE) 2017/2329, reg. (UE) n. 872/2017, reg. (UE) n. 2018/949, reg. (UE) n. 2019/39, reg. (UE) n. 2019/446

⁴⁵ *National Organic Program* è la normativa che dal 2002 regola la produzione e l'etichettatura dei prodotti biologici negli Stati Uniti. Nel 2012 è entrato in vigore l'accordo di equivalenza reciproca tra il regolamento NOP (National Organic Program) e il Regolamento (CE) n. 834/07 che permette l'esportazione negli USA dei prodotti biologici, già certificati ai sensi del Regolamento (CE) N. 834/07, senza necessità di richiedere una specifica certificazione NOP e ricontrollare l'intera catena di fornitura. L'accordo si applica solo alle

regime di importazione si sarebbe dovuto basare maggiormente su accordi internazionali equilibrati, in modo da promuovere condizioni di concorrenza eque, trasparenti e basate sulla certezza del diritto. Considerato infatti che il riconoscimento di equivalenza non è assimilabile ad una vera e propria conformità, in quanto le norme di produzione adottate dai paesi importatori potrebbero essere diverse da quelle comunitarie, la Commissione, per contrastare possibili frodi internazionali, ha definito apposite le linee guida, aggiuntive rispetto a quelle già previste sui controlli, da applicare ai prodotti importati da alcuni paesi terzi mentre, con l'emanazione del reg. di esecuzione (UE) n. 1842/2016, ha stabilito nuove disposizioni in materia di tracciabilità e controlli frontaliere dei prodotti importati del sistema TRACES con l'informatizzazione dei certificati di ispezione dei prodotti biologici importati dai paesi terzi, poi modificato con i regg. (UE) n. 872/2017 e 2019/446.

Per garantire l'evoluzione dinamica del settore biologico⁴⁶, già pochi anni dopo l'emanazione del regolamento (CE) n. 834/07 prende avvio il dibattito per la definizione di nuovo regolamento sulla produzione biologica. Sulla base della valutazione dell'applicazione del regolamento 834/07, del percorso di consultazione e tenuto conto della Strategia Europa 2020 e del Piano d'azione per il futuro della produzione biologica dell'UE (Zezza, Abitabile, 2014), la Commissione europea nel 2014 formula una proposta di Regolamento sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici, dalla quale, dopo un negoziato lungo più di quattro anni, nel 2018 è scaturito, il terzo regolamento quadro sull'agricoltura biologica, ovvero il Regolamento UE 848/2018, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021 abrogando il regolamento (UE) 834/07, in vigore fino al 2020.

I temi di discussione al centro della negoziazione sono stati inizialmente indirizzati verso la semplificazione della norma, la riduzione dei costi amministrativi, l'efficientamento del sistema dei controlli, la riduzione delle deroghe, tutti aspetti che hanno inciso negativamente sulla crescita del settore e sulla fiducia del consumatore ma solo parzialmente accolti nella versione di regolamento approvato (Frascarelli, 2018; Mauro, 2018).

Rispetto alla prima proposta ufficiale della Commissione del marzo 2014, la versione approvata ha una portata innovativa ridimensionata; in fase di negoziazione si è scelto infatti di non introdurre alcuni aspetti, ritenuti eccessivamente restrittivi, che avrebbero potuto determinare una contrazione del settore, pertanto continueranno, ad esempio, ad essere ammesse le aziende miste, la ristorazione

produzioni biologiche ottenute nei paesi appartenenti all'Unione Europea e non include i prodotti di origine animale trattati con antibiotici e tutti i prodotti acquatici (es. pesci, crostacei, molluschi).

⁴⁶ Così come espressamente indicato nel Considerando n. 39 del Regolamento (CE) n. 834/07.

collettiva continuerà a essere disciplinata con norme nazionali e la vendita al dettaglio continuerà a essere esclusa dall'attività di controllo.

Appendice II - Norme comunitarie e nazionali per la produzione biologica

Norme comunitarie per la produzione biologica

Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Regolamento (CE) n. 834/07 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91;

Regolamento (CE) n. 889/08 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Regolamento (CE) n. 967/08 del Consiglio del 29 settembre 2008 recante modifica del reg. (CE) n. 834/07 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;

Regolamento (CE) n. 1235/08 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

Regolamento (CE) n. 1254/08 della Commissione del 15 dicembre 2008 che modifica il reg. (CE) n. 889/08 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Regolamento (CE) n. 537/09 della Commissione del 19 giugno 2009 recante modifica del reg. (CE) n. 1235/08, con riguardo all'elenco dei Paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all'interno della Comunità;

Regolamento (CE) n. 710/09 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il reg. (CE) n. 889/08 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07 per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;

Regolamento (UE) n. 271/10 della Commissione del 24 marzo 2010 recante modifica del reg. (CE) n. 889/08, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07, per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell'UE.

Regolamento (UE) n. 471/10 della Commissione del 31 maggio 2010 recante modifica del reg. (CE) n. 1235/08, con riguardo all'elenco dei Paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all'interno dell'Unione europea;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 344/11 della Commissione dell'8 aprile 2011, che modifica il reg. (CE) n. 889/08 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 426/11 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il reg. (CE) n. 889/08 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07 riguardo alle

informazioni concernenti gli operatori soggetti al sistema di controllo e la pubblicazione su Internet dal 1° gennaio 2013;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 590/11 della Commissione del 20 giugno 2011 che modifica il reg. (CE) n. 1235/08 con riguardo all'elenco dei Paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico devono essere originari per poter essere commercializzati all'interno dell'Unione europea;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1084/11 della Commissione del 27 ottobre 2011 che modifica e rettifica il reg. (CE) n. 1235/08, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi (sono state riviste alcune disposizioni riguardo al Canada);

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1267/11 della Commissione del 6 dicembre 2011 che modifica il reg. (CE) n. 1235/08 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 126/12 della Commissione del 14 febbraio 2012 che modifica il reg. (CE) n. 889/08, riguardo al documento giustificativo rilasciato dagli organismi di controllo relativo allo stato di certificazione di ogni azienda, e il reg. (CE) n. 1235/08 riguardo al regime di importazione di prodotti biologici dagli Stati Uniti d'America;

Regolamento (UE) n. 203/2012 della Commissione dell'8 marzo 2012 che modifica il reg. (CE) n. 889/08 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/07 in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 505/12 della Commissione, del 14 giugno 2012 che modifica e rettifica il reg. (CE) n. 889/08 con riguardo, in particolare, alla produzione di mangimi biologici;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 508/12 della Commissione del 20 giugno 2012 che modifica il reg. (CE) n. 1235/08 riguardo al regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 751/2012 della Commissione del 16 agosto 2012 che rettifica il reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2013 della Commissione del 20 giugno 2013 che modifica il reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e recante deroga al reg. (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda la data di invio della relazione annuale;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 567/2013 della Commissione del 18 giugno 2013 che rettifica del reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

Regolamento di esecuzione (UE) N. 354/2014 della Commissione dell'8 aprile 2014 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Regolamento di esecuzione (UE) N. 836/2014 della Commissione del 31 luglio 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/459 della Commissione del 18 marzo 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.

834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/673 della Commissione del 29 aprile 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/910 della Commissione del 9 giugno 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, di proroga del riconoscimento al 30 giugno 2018 di alcuni organismi di controllo e del conseguente aggiornamento dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008;

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1330 della Commissione del 2 agosto 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione del 14 ottobre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronici per i prodotti biologici importati e taluni altri elementi, e il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni;

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2259 della Commissione del 15 dicembre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/838 della Commissione del 17 maggio 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda gli alimenti destinati a taluni animali di acquacoltura biologica;

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/872 della Commissione del 22 maggio 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/949 della Commissione del 3 luglio 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2273 della Commissione dell'8 dicembre 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2329 della Commissione del 14 dicembre 2017 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1584 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento

(CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/446 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 2019 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/39 DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.

Norme nazionali per la produzione biologica

DD n. 5658 del 25 gennaio 2019 - Proroga del termine stabilito dall'art. 2 del Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 recante "Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni";

Decreto 21 dicembre 2018- Aggiornamento dell'allegato 13 al decreto 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»;

Decreto MiPAAFT 29 novembre 2018, n. 11703 - Recante il riparto del Fondo per le mense scolastiche biologiche per l'anno 2018 di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Decreto 5 ottobre 2018 - Aggiornamento degli allegati 1, 7, 8 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»;

Decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793 - Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009;

Decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 - Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

Decreto Mipaaf 8 maggio 2018 - Disciplina dei prodotti vitivinicoli biologici, in applicazione dell'articolo 20, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Decreto Mipaaf 6 febbraio 2018, n. 8283– Decreto Ministeriale in materia di disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il Decreto Ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18378;

Decreto interministeriale 18 dicembre 2017 - Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche;

Decreto 24 febbraio 2017 - Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico;

Decreto ministeriale 25 settembre 2014, n. 18096 - Dipartimento dell'Ispezzione centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari Prot. 18096 del 26 settembre 2014 Individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli Organismi di controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione biologica a seguito dell'accertamento di non conformità, in attuazione dell'art. 7 del Decreto 20 dicembre 2013 n. 15962;

Decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15962 -Disposizioni per l'adozione di un elenco di "non conformità" riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013;

Decreto ministeriale 12 giugno 2013, n. 18180 - Istituzione gruppo di esperti per la consulenza tecnica sulla produzione biologica;

Decreto ministeriale 17 maggio 2013, n. 5424 - Modalità di funzionamento della tipologia di soggetti, progetti e spese di ricerca ammissibili del "Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità";

Decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416 - Istituzione Commissione tecnica per l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti impiegati come corroboranti, potenziatori delle difese naturali dei vegetali, di cui all'allegato 1 del d.m. del 27 novembre 2009, 18354;

Decreto ministeriale 9 aprile 2013, n. 631 - Istituzione Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica con funzioni consultive;

Decreto ministeriale 28 marzo 2013, n. 5337 - Proroga al 10 maggio 2013 del termine previsto all'art. 2 del d.m. del 27 dicembre 2012 n. 6561 per la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico;

Decreto ministeriale 27 dicembre 2012, n. 6561 - Proroga al 31 marzo 2013 del termine previsto all'art. 2 del d.m. del 27 dicembre 2012 n. 6561 per la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico;

Decreto ministeriale 17 settembre 2012, n. 24019 - Autorizzazione di "Valoritalia srl" ad esercitare l'attività di controllo sulle produzioni vegetali biologiche sia fresche che trasformate, compreso il settore vitivinicolo;

Decreto ministeriale 9 agosto 2012, n. 18378 - Disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi;

Decreto ministeriale 9 agosto 2012, n. 18321 - Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i.;

Decreto ministeriale 31 luglio 2012 - Disposizioni transitorie al d.m. dell'1 febbraio 2012, n. 2049 contenente disposizioni per l'attuazione del reg. (UE) n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico, ai sensi dell'art. 28 del reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i.

Appendice III - L'analisi qualitativa

Il percorso di ricerca, realizzato nell'ambito del progetto Sviluppo e trasferimento a sostegno della risicoltura biologica Risobiosystems, ha privilegiato un approccio qualitativo e una combinazione di strumenti e tecniche diversi e, a una prima fase di analisi desk dell'attuale normativa sul sistema di certificazione e controllo, è seguita un'indagine diretta sul campo.

L'analisi sul campo è stata condotta mediante l'impiego di Focus Group (FG) (Corrao, 2000; Zammuner, 2003 e Albanesi, 2005) e Interviste Semi Strutturate (ISS) (Guala, 2003 e Bichi, 2007).

Il FG si è svolto il 15 febbraio 2018 presso il CREA - Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali di Vercelli e ha consentito di approfondire il punto di vista di alcuni operatori e degli OdC responsabili della certificazione del riso biologico.

Le interviste hanno interessato sia i responsabili degli enti coinvolti nella certificazione e vigilanza ed hanno permesso di delineare il sistema della certificazione e della vigilanza degli operatori di riso biologico e raccogliere criticità e possibili indicazioni da attuare al fine di migliorare il sistema in essere, sia alcuni produttori risicoli per analizzare le attuali tecniche di produzione biologica del riso. In particolare, le interviste hanno riguardato i soggetti presenti nella seguente tabella:

Tabella 7 - Soggetti intervistati

Categoria	Soggetto	Data	Oggetto
Vigilanza regionale	Regione Piemonte -Direzioe Agricoltura (Gianfranco Latino e Carlo Masante)	22/01/2018	La produzione regionale di riso biologico e il sistema di vigilanza
Vigilanza regionale	Regione Piemonte -Direzioe Agricoltura (Carlo Masante)	18/01/2019	La nuova legge regionale in materia agricola e il sistema di vigilanza; i controlli straordinari in ambito di certificazione biologica del riso
Vigilanza regionale	Regione Lombardia – Direzione Agricoltura (Paolo Clarà e Laura Ronchi)	19/03/2019	Il sistema di vigilanza della certificazione biologica del riso in Regione
Certificazione e Vigilanza nazionale	ICQRF: Nicola Cosentino e Luciano Fiorentino	28/01/2019	Il sistema di vigilanza della certificazione biologica del riso
Vigilanza regionale	CARABINIERI per la TUTELA AGROALIMENTARE	07/02/2019	Attività dell'unità nell'ambito della vigilanza sulla certificazione biologica del riso nel Nord Ovest Italia
Certificazione	ASS.O.CERT.BIO	06/02/2019	Il punto di vista delle ODC
	FEDERBIO - Leonardo Pugliese	07/06/2019	Il punto di vista dell'associazione

Inoltre, nell'ambito dell'attività di progetto sono state raccolte informazioni da parte dei partner di progetto e in occasione degli incontri organizzati con il gruppo RisoBiovero.

I risultati del focus group

Da una prima lettura dei risultati del tavolo emerge che, secondo i partecipanti, le maggiori criticità sul controllo delle produzioni di qualità della filiera risicola sono riconducibili alla fase produttiva e solo secondariamente a quelle successive. In particolare, gli interventi si sono soffermati principalmente sugli aspetti relativi alla scelta varietale e alle tecniche agronomiche utili a contrastare le infestanti e i patogeni, tipici della coltivazione risicola. Per quanto riguarda specificatamente l'attività degli OdC è stata evidenziata l'importanza di un'attenta analisi agronomica e floristica a supporto delle verifiche svolte in campo.

Di seguito si rappresentano sinteticamente i principali aspetti di criticità indicati dai partecipanti al focus group.

Rotazioni – Sebbene si sia concordi nel riconoscere la valenza del ciclo di rotazione delle colture per migliorare la fertilità dei terreni e per contrastare la persistenza di specifiche malerbe, si ritiene che i criteri di rotazione in ordine alla varietà e alla tempistica, fissati indistintamente per tutte le aziende, pur determinando sicuri vantaggi produttivi per la coltura del riso, possano comprometterne la sostenibilità economica. Tale criticità si rileva in presenza di terreni con caratteristiche non idonee ad alcune tipologie di colture, per cui si avrebbe un aumento dei costi a fronte di scarsi benefici sulle produzioni, ritardando, inoltre, la possibilità di adottare soluzioni agronomiche per contrastare le malerbe. In fase di sperimentazione è il trapianto dei tappetini di piantine (UNITO sta lavorando in tal senso) utile alla lotta alle infestanti. Rotazioni e sovesci sono comunque in grado di garantire i fabbisogni nutritivi della coltivazione del riso. L'Ente Nazionale Risi ha effettuato delle prove di concimazione con la pollina e la cornungia, che non sembrano diano vantaggi produttivi significativi rispetto alla fertilità accumulata nel suolo, mentre ha rilevato un aumento produttivo del riso quando è in successione con le colture in asciutta, in particolare con le leguminose, come la soia. L'Ente Nazionale Risi ha già fornito alle Regioni indicazioni per una corretta impostazione delle rotazioni.

Sperimentazione di tecniche colturali per il contrasto alle malerbe e alle fitopatie – Nella coltivazione biologica del riso, il principale problema è il controllo delle infestanti. In generale, per quanto riguarda la produzione non si rilevano particolari criticità, giacché si ottengono rese soddisfacenti attraverso concimazioni organiche, sovesci e rotazioni colturali. Altre tecniche sono state solo citate: file binate, lavorazioni con macchine combinate, falsa semina ripetuta, semina istantanea. In biologico è autorizzato l'uso dell'olio di senape, che in quanto prodotto omeopatico ha la stessa molecola che deriva dai prodotti chimici, ma è del tutto naturale.

Colture intercalari da sovescio - L'utilizzo del sovescio risulta essenziale per il miglioramento della fertilità del terreno e per la nutrizione azotata del riso. La scelta della specie deve sicuramente considerare le leguminose, eventualmente anche in consociazione con graminacee e/o crucifere.

Il sovescio di colture intercalari, principalmente di veccia vellutata o villosa, è in grado di aumentare la produttività del riso, apportando nutrienti con disponibilità lenta e continua durante tutto il ciclo colturale ed incrementando lo sviluppo dell'apparato radicale.

Colture intercalari con funzione allelopatica - Nel caso delle produzioni biologiche il contrasto alle infestanti deve necessariamente essere affidato a sistemi non chimici. Le *cover crops* rappresentano una soluzione naturale in quanto presentano delle allelopatie che inibiscono lo sviluppo delle infestanti. Rispetto alle altre possibili soluzioni le *cover crops* consentono di ottenere risultati a bassi costi anche perché non richiedono l'impiego di macchinari specifici.

Strigliature - Le strigliature, sebbene consentano di ottenere ottime produzioni, risultano meno efficaci nel contrasto al Giavone. La strigliatura interviene successivamente alla semina interrata. È difficile contrastare il Giavone con la semina anticipata del riso di 20 gg, in quanto tale infestante ha uno sviluppo molto rigoglioso e un'efficienza energetica notevole. La semina anticipata è una tecnica che si addice maggiormente a terreni sciolti, sabbiosi e molto meno a terreni di medio impasto o con proprietà tessiturali che non consentono lo sgrondamento dell'acqua. Si adatta, quindi, alle aziende che dispongono di poca acqua.

Trapianto - Si tratta di una tecnica già utilizzata manualmente fin dagli anni '60. Oggi viene riproposta in una versione meccanizzata con l'ausilio di macchine che lavorano in acqua con delle frese che formano fango utile all'inibizione dello sviluppo delle erbe infestanti. Sulla superficie fangosa viene posato il "tappetino di riso" che essendo in accostamento riesce a prevalere sullo sviluppo di eventuali infestanti. Si tratta comunque di capire se questa tecnica, che favorisce lo sviluppo della pianta del riso, sia adatta a tutte le condizioni di terreno e di disponibilità di acqua, e quindi se le rese risultano costanti al mutare dei fattori aziendali. Inoltre, si riscontrano delle difficoltà relativamente alle macchine utilizzate per la sarchiatura che dovrebbe gestire le erbe infestanti. I mezzi inoltre sono molto costosi e lavorano solo in asciutto. L'attività di sperimentazione si realizza prevalentemente su iniziative private, ovvero degli stessi produttori che se ne fanno carico testando in azienda le possibili soluzioni. La sperimentazione, in effetti, dovrebbe essere affidata e seguita da enti di ricerca considerati i costi elevati e i tempi lunghi che ad ogni modo dovrebbero riguardare contesti territoriali diversificati.

Teli pacciamanti - È in corso di sperimentazione anche l'azione di prevenzione e contrasto alla crescita delle erbe infestanti attraverso l'impiego di teli pacciamanti, e contengono sostanze fossili non compatibili con le produzioni biologiche. Rispetto a questa tecnica sono state superate alcune difficoltà relativa alla resistenza dei teli (che dovrebbe attestarsi su 90/100 gg) mentre si stanno trattando altri elementi di criticità di tipo tecnologico. Le principali problematiche dei teli pacciamanti sono la distanza improduttiva tra i teli che determina una ridotta densità di semina e, soprattutto, il contenimento delle infestanti tra gli stessi e nei fori. Questo comporta una ridotta produttività a scapito di un elevato costo di produzione.

Miglioramento genetico e selezione varietale – Partendo dal presupposto che lo sforzo maggiore per i produttori di riso biologico consiste nel contrastare le erbe infestanti e le patologie specifiche, quali il Giavone e il Brusone, si ritiene di fondamentale importanza poter prevenire questi fattori di criticità attraverso la selezione di varietà con tratti genetici che le rendono particolarmente adatte per la tecnica di coltivazione biologica. La maggiore produzione si concentra su varietà che crescono con livelli di acqua bassa. In passato invece venivano impiegate delle varietà di riso che tolleravano livelli di acqua molto alti che consentivano un maggior controllo delle erbe infestanti. La scelta di trapiantare su un terreno nudo piantine con due o tre foglie con tempi di accestimento molto rapidi consentiva al riso di avere un vantaggio sulle malerbe. La strategia di selezione delle varietà, già adottata con successo in altri contesti produttivi, risulta di particolare importanza e riporta al recupero di varietà antiche, già presenti nei territori di riferimento, di cui però si sta perdendo il patrimonio culturale e colturale a favore di altre che assicurano maggiori rese, ma probabilmente solo se adeguatamente trattate con diserbanti. Sebbene la ricerca sia oggi in grado di dare delle risposte circa le varietà più resistenti ai patogeni, non sono stati invece diffusi dati e informazioni specifiche in merito alle varietà con maggiore vigore e precocità, profondità radicale, capacità di resistenza alle infestanti, da ricercare prevalentemente tra quelle antiche. Tali caratteristiche inoltre non sono riconducibili esclusivamente alla varietà del seme ma anche alla sua qualità. L'attività di ricerca genetica funzionale a un programma di ricerca varietale richiede tempi lunghi e un'attività specialistica sulla quale sarebbe strategico investire. Recentemente è stato istituito un registro delle varietà da conservazione nel quale sono registrate cinque varietà dotate di maggiore competizione contro le infestanti, ma di queste solo una, la Vercelli, è resistente al Brusone. Viene sollevato il problema che il Brusone si adatta velocemente e si differenzia, per cui, sebbene oggi si conoscano della varietà di riso resistenti, sarebbe importante individuare nuovi ceppi del patogeno.

Analisi floristica - Si suggerisce di associare a una valutazione delle condizioni del campo, ovvero all'osservazione visiva, un'indagine floristica affinché il certificatore possa dare carattere di oggettività a un esame per lo più soggettivo, cioè basato sulla propria esperienza. Infatti, l'analisi floristica può dare conferma e avvalorare l'intuizione avuta circa una data condizione della risaia che non necessariamente corrisponde a quanto dichiarato nel registro di campagna o colturale. Si tratta in sostanza di fare ricorso a personale dell'Organismo di Controllo maggiormente qualificato e con una buona esperienza nelle colture risicole, le cui deduzioni derivanti dall'esame visivo possano essere oggettivizzate dai risultati dell'analisi floristica. Inoltre, l'esame floristico potrebbe fornire elementi utili per capire se l'eventuale presenza di molecole critiche per le colture biologiche riscontrate nell'acqua della risaia possa essere riconducibile a un fattore di inquinamento accidentale o a un vero e proprio trattamento chimico a cui sono state sottoposte le colture. Di fatto, i produttori biologici, che aderiscono a disciplinari produttivi nell'ambito di accordi commerciali, vengono sottoposti a perizie agronomiche in azienda, che consentono di avere un riscontro circa la corrispondenza tra la tecnica utilizzata e l'evidenza in campo. Riguardo alla validità/opportunità di fare ricorso ad analisi agronomiche, floristiche e/o altre, per valutare il rispetto del disciplinare biologico, già in fase di presemina e semina, i rappresentanti degli organismi di controllo sollevano dei dubbi, ritenendo che la maggiore valenza nella decisione di certificazione dipenda dagli esiti dei controlli (fisici e di laboratorio) sul prodotto finale. Si presume dunque che analisi di tipo intermedio, soprattutto se di laboratorio, possano rappresentare solo un inutile aggravio di costi, stando alla prescrizione normativa oggi in uso.

Stoccaggio e conservazione – Tutti i partecipanti sono concordi nel ritenere che le attuali soluzioni disponibili per lo stoccaggio e la conservazione, con CO₂ o a basse temperature, non comportino fattori di criticità anche perché, a meno del caso delle piccole aziende, hanno costi relativamente contenuti.

Aziende miste – La presenza in azienda di colture in convenzionale o coltivate con metodo di produzione integrata può rappresentare, sicuramente, un fattore di maggiore complessità nella funzione di controllo svolta dal OdC, soprattutto se questa riguarda la stessa tipologia di coltivazione. In alcuni casi le aziende, in virtù di contratti commerciali, scelgono di sottoporsi a disciplinari di produzione molto rigorosi che prevedono una minuziosa tracciabilità del prodotto in grado di risalire anche all'appezzamento del terreno di coltivazione. In linea generale, però, ciò non avviene, per cui resta critica la possibilità di risalire con certezza al metodo di produzione utilizzato. Da questo punto di vista, i produttori hanno sollevato la difficoltà per le aziende di medie e grandi dimensioni di convertire l'intera produzione nella sola coltivazione del riso per due ordini di motivi.

Il primo è legato al fatto che la produzione del riso è riconducibile ad alcuni specifici mesi dell'anno, per cui si rende necessaria una diversificazione delle attività aziendali verso altre colture e altri redditi che possano contribuire a coprire i costi della manodopera e degli altri mezzi tecnici fissi. Il secondo è legato al fatto che l'azienda che non ha esperienza di coltivazioni biologiche dovrebbe farsi carico di un rischio eccessivo che invece si ritiene debba essere in qualche modo arginato dalla presenza, almeno per i primi anni, di altre colture che possano ammortizzare eventuali perdite di produzione e quindi di reddito. Tenuto conto che si tratta di un'esigenza legata alla mancata esperienza e specifica conoscenza dell'adozione del metodo biologico nel contesto aziendale, questa potrebbe essere superata nel giro di qualche anno. Per attenuare la disparità di metodo colturale utilizzato nell'ambito della stessa azienda, tra il biologico e il convenzionale, si potrebbe chiedere, già dalla conversione in bio, il ricorso a produzioni ecosostenibili per tutte le altre colture.

Analisi automatica dei testi

In questa sezione vengono riportati i risultati principali di un'analisi automatica dei testi sulle trascrizioni delle interviste avvenute nel focus group. Obiettivo di questa analisi consiste nel supportare quantitativamente la precedente analisi del contenuto del focus. Le analisi testuali sono state condotte attraverso l'utilizzo del software IRaMuTeQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires; Ratinaud, 2014).

Nella tabella 7 vengono riportate delle statistiche di tipo lessicale, o lessicometriche, necessarie per valutare la qualità del testo analizzato, o corpus, in termini di ricchezza del vocabolario delle parole utilizzate e della loro frequenza nel testo. Un'analisi quantitativa di un testo ha infatti validità statistica se è composto sia da un numero sostanziale di parole (i.e., forme grafiche, V) che da un numero sostanziale di occorrenze, ossia da un elevato numero di volte per le quali le parole di quel testo si ripetono (i.e., occorrenze, N).

Dalla tabella 8 si evince che l'intero testo del focus ha un rapporto V/N sotto il 20%, questo garantisce una sufficiente estensione dei termini per una valida analisi statistica (i.e., valori superiori al 20% indicano che il vocabolario è troppo ampio rispetto al numero di occorrenze e quindi il testo non è sufficientemente esteso per una analisi statistica quantitativa; Bolasco, 1999; p.

103). Le altre statistiche⁴⁷ come la frequenza media, la G ed il coefficiente α , rappresentano altre misure della ricchezza lessicale e confermano la validità del testo per condurre una analisi statistica.

Tabella 8 Statistiche descrittive lessicometriche

Statistiche	FocusRiso
Numero di testi (intervistati)	7
Numero di occorrenze (N)	13174
Numero di forme grafiche (V)	1937
Type/token ratio = (V/N) *100	14.7%
Frequenza media = N/V	6.80
<i>G di Guiraud</i>	16.87
<i>Coefficiente α</i>	1.25
Numero di hapax	934
Hapax % sulle occorrenze (N) sulle forme (V)	7.1% 48.2%


Fonte: Nostre elaborazioni su dati CREA - PB

La percentuale di hapax, ossia di parole che occorrono una volta sola, rispetto alle forme grafiche (i.e., le parole che si ripetono) non supera la raccomandata soglia del 50% (Tuzzi, 2003) e, quindi, possiamo, anche qui, procedere statisticamente.

Nella successiva figura 5 viene rappresentato il word cloud che mostra le parole più menzionate all'interno dell'intero testo delle interviste del focus. Questo grafico lessicale descrittivo ci permette di visualizzare il testo nella sua interezza fornendo delle prime informazioni di coerenza e di conferma. Ovviamente le parole riso, biologico e azienda risultano tra le più menzionate seguite dalle parole tecnica, varietà, organismo, controllo, rotazione, filiera, produzione, infestare, lavorare, terreno, ispettore, etc. Queste ultime confermano già quanto è rilevato qualitativamente così come descritto precedentemente.


⁴⁷ Frequenza media >5, indicatore di soddisfacente ricchezza del lessico (Tuzzi, 2003); G = V/VN, valori oltre 22 sono indicatori di ampia ricchezza lessicale (Giuliano e La Rocca, 2008); $\alpha = \log N/\log V$, valori oltre 1.3 sono indicatori di bassa ricchezza del lessico (Tuzzi, 2003).

Figura 6- Analisi cluster con proiezione fattoriale



Fonte: Nostre elaborazioni su dati CREA - PB

Figura 7 - Dendrogramma dei sei cluster



Fonte: Nostre elaborazioni su dati CREA - PB

Ciascun cluster è caratterizzato da determinate parole che significativamente distinguono un gruppo da un altro (la grandezza della parola nelle figure 7 e 8 rappresenta sempre la maggior frequenza in quel gruppo). Sia la proiezione fattoriale in figura 7 che il dendrogramma in figura 6 confermano che il cluster 1 e 6 sono risultati i più distanti e sono rispettivamente caratterizzati da una necessità di continuo controllo della qualità della produzione del riso biologico e dal problema del brusone che va affrontato con la ricerca di varietà genetiche. Questi due cluster sono stati generati da quanto detto dagli attori Andrea Bernucci (cluster 1) e Giampiero Valè (cluster 6) come riporta la figura 9 che rappresenta l'appartenenza degli attori ai rispettivi cluster. Da notare che gli attori Caimo, Biloni e Romani appartengono tutti al cluster 5 ed hanno avuto quindi una visione più condivisa del problema rispetto agli altri evidenziando le criticità del trapianto e delle *cover crops*.

Di seguito sono riportate le codifiche degli intervistati (i.e., INT sta per intervistato) per meglio seguire la proiezione fattoriale in figura 8:

Gabriele Balzaretti, INT_Balzaretti; Tecnico della qualità del riso, libero professionista.

Andrea Bernucci, INT_Bernucci; Libero professionista controllo certificazione.

Massimo Biloni, INT_Biloni; Agronomo, libero professionista.


Rosalia Caimo, INT_Caimo; Agronomo e imprenditore agricolo

Manuel Massaro, INT_Massaro; Libero professionista di BIOS srl, organismo di controllo.

Marco Romani, INT_Romani; Agronomo e Ricercatore, Centro Ricerche Ente Nazionale Risi.

Gianpiero Valè, INT_Vale; Ricercatore CREA-Cerealicoltura e Colture Industriali, coordinatore progetto RisoBiosystems

Figura 8- Appartenenza di ciascun intervistato ai clusters




Fonte: Nostre elaborazioni su dati CREA - PB

Infine, in figura 9 viene rappresentato un grafo delle similarità o co-occorrenze delle parole presenti nei segmenti del testo (o meglio il numero di segmenti di testo nel quale quella parola è contenuta; nel grafo è stata fissata con una frequenza minima di 10). Il grafo raffigura una sorta di albero i cui rami rappresentano quanto quelle parole sono collegate (i.e., co-occorrono, numero di segmenti nei quali appaiono) tra loro mentre le foglie (aree colorate) i gruppi di maggiore omogeneità di collegamento (e.g., il maggior spessore del ramo rappresenta un maggior collegamento). La parola

riso si trova nell'area rosé a sinistra principalmente legata al problema della rotazione, alla coltivazione, alla semina, etc. Purtroppo, il punto di forza dell'analisi della similarità lessicale risiede nell'individuare altre direzioni verso le quali la problematica del riso biologico si dipana. Ossia, partendo dal centro del grafo, dal verbo fare (i.e., intervenire sulla questione) si rivelano argomentazioni omogenee indirette, magari non immediatamente individuabili poiché non sono direttamente richiamate dalla parola riso, ma che alla fine risultano rilevanti per comprendere appieno la tematica. Il lettore può quindi facilmente seguire le connessioni del grafo e così avere una visualizzazione di come la questione riso biologico sia stata ragionata dagli attori intervistati.

Figura 9 - Grafo delle similarità



Fonte: Nostre elaborazioni su dati CREA - PB

Riferimenti bibliografici

- Accredia (2018). Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi che rilasciano dichiarazioni di conformità di processi e prodotti agricoli e derrate alimentari biologici ai sensi del Regolamento CE n. 834/2007 e sue successive integrazioni e modifiche, RT16
- Bolasco, S. (1999). *Analisi Multidimensionale dei dati. Metodi, strategie e criteri di interpretazione.* Roma, Carocci.
- Coderoni, S. (2019), 12. Il ruolo dell'agricoltura biologica nella mitigazione dei cambiamenti climatici. *BioReport 2017-2018 L'agricoltura biologica in Italia, Rete Rurale Nazionale 2014-2020*, Roma, pp. 131-143.
- CREA - SCS (2017), *Lista varietale del riso, Registro Protocollo All. al 0005515 del 14/02/2017.*
- De Maria, M. (2013), *La sostenibilità ambientale dell'agricoltura biologica. BioReport 2013 L'agricoltura biologica in Italia, Rete Rurale Nazionale 2007-2013*, Roma, pp. 91-100.
- De Vecchi, F. (2017), *Biologia molecolare per scrivere la carta di identità genetica delle principali varietà di riso, Igiene Alimenti, marzo 2017.*
- ERSAF, 2015, *Brusone del riso: presenza, monitoraggio e difesa in Lombardia, Il riso, n. 2, luglio 2015.*
- FederBio (2010), *Linee guida FederBio - Piano di prevenzione, Rev. 01 del 03/02/10.*
- FederBio (2017), *Linea guida per il controllo delle principali criticità nella coltivazione di riso biologico, Rev. 05 del 22/03/2017.*
- Frascarelli, A., Guidotti, A. (2018), *Agricoltura biologica, il regolamento comunitario cambia lo scenario. Terra e vita n. 21 giugno 2018, Anno LIX. ISSN 2421 – 356X.*
- Giuca, S. (2011), *La normativa del settore, in BioReport 2011 L'agricoltura biologica in Italia, Rete Rurale Nazionale 2007-2013*, Roma, pp. 47-53.
- Giuca, S. (2012), *La normativa e le politiche, in BioReport 2012 L'agricoltura biologica in Italia, Rete Rurale Nazionale 2007-2013*, Roma, pp. 51-59.
- Giuca, S. (2013), *La normativa del settore, in BioReport 2013 L'agricoltura biologica in Italia, Rete Rurale Nazionale 2007-2013*, Roma, pp. 61-71.
- Giuca, S. (2015), *La normativa del settore, in BioReport 2014-2015 L'agricoltura biologica in Italia, Rete Rurale Nazionale 2007-2013*, Roma, pp. 53-58.

- Giuca, S. (2019), La normativa, in BioReport 2016 L'agricoltura biologica in Italia, Rete Rurale Nazionale 2014-2020, Roma, pp. 47-50.
- Giuca, S. (2019), La normativa, in BioReport 2017-2018 L'agricoltura biologica in Italia, Rete Rurale Nazionale 2014-2020, Roma, pp. 49-53.
- Giuliano, L. & La Rocca, G. (2008). L'analisi automatica e semi-automatica dei dati testuali. Software e istruzioni per l'uso. Milano, LED.
- Mauro, M. (2018), Il nuovo regolamento sull'agricoltura biologica: nuove prospettive e vecchi paradigmi. Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente, n. 6 nov - dic 2018. ISSN 2421 – 4132 Online.
- Mipaaf (2017), Nota Prot. Uscita N.0085158 del 24/11/2017, Avvicendamento riso biologico.
- Porcari, E. (2013), Architettura del sistema di controllo e vigilanza nel settore della produzione biologica, in Il Sistema di Controllo dei Prodotti Biologici In Italia, a cura di Raffaella Zucaro, pubblicazione realizzata nell'ambito del Progetto - MiPAAF: "Supporto al programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica in materia di controlli di qualità", INEA, ISBN 978-88-8145-290-3, Roma.
- Ratinaud, P. (2014). IRAMUTEQ: Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires [Computer software]. Retrieved from: <http://www.iramuteq.org>.
- RRN 2014/2020 (2016), PSR 2014-2020 - Verificabilità e Controllabilità delle Misure - Catalogo generale degli impegni; criteri ed obblighi connessi al pagamento della Misura 11 Agricoltura Biologica, giugno 2016.
- Sinab (2019, Bio in cifre 2019. Anticipazioni, Progetto MiPAAF gestito da ISMEA e CIHEAM Bari, http://www.sinab.it/sites/default/files/share/BIO%20IN%20CIFRE%202019%20-%20Anticipazioni_0_0.pdf
- Tuzzi, A. (2003). L'analisi del contenuto. Introduzione ai metodi e alle tecniche di ricerca. Roma, Carocci.
- Viganò, E., Papa, S., Ninfali, P. (2017), Gli effetti sulla salute dell'alimentazione biologica: sintesi di uno studio del Parlamento europeo. Agriregionieuropa, anno 13 n°50, settembre.
- Zeza, A. Abitabile, C. (2014), La riforma della politica europea per l'agricoltura biologica. Agriregionieuropa anno 10 n°38, settembre.